

**Disposizioni di coordinamento e transitorie
per il Codice penale**

(R. D. 28 maggio 1931 n. 601)

Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale

(R. D. 28 maggio 1931 n. 602)

**Disposizioni regolamentari
per la esecuzione del Codice di procedura penale**

(R. D. 28 maggio 1931 n. 603)

corredate dalle

Relazioni a S. M. il Re
del Ministro Guardasigilli



TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

(già fratelli Ponba Labraz in Principio della Contrada di Pó - 1796)

1931-IX

RELAZIONE

a S. M. il RE

del Ministro Guardasigilli

(ROCCO)

per l'approvazione delle disposizioni di coordinamento e transitorie
per il

CODICE PENALE

SIRE,

Le norme che ho l'onore di sottoporre all'Augusta approvazione della Maestà Vostra hanno lo scopo di coordinare il codice penale con le altre leggi penali tuttora in vigore, e di regolare il passaggio dalla legislazione abrogata alla nuova.

La legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegò al Governo della Maestà Vostra la facoltà di provvedere alla riforma penale, non disponeva che il parere della Commissione parlamentare istituita con la legge medesima fosse sentito pure sulle norme occorrenti per l'attuazione dei nuovi codici. Ho ritenuto tuttavia opportuno di sottoporre all'esame dell'indicata Commissione le norme di cui trattasi e nella redazione definitiva di esse ha tenuto il massimo conto delle preziose osservazioni fatte dalla Commissione parlamentare.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

1. — Le disposizioni di questo decreto sono divise in due titoli: l'uno contiene le norme di coordinamento; l'altro quelle transitorie. A differenza di ciò che avvenne con il Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3*), contenente le disposizioni per l'attuazione del codice abrogato, non sono state incluse nel provvedimento odierno le norme di esecuzione in senso stretto, che si è ritenuto preferibile comprendere in quelle di attuazione del codice di procedura penale.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.

2. — Lo schema di decreto da me presentato alla Commissione parlamentare, nella parte che coordinava il codice penale con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa

dello Stato e le successive norme di attuazione della legge medesima, regolava la competenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato.

La Commissione parlamentare consigliò, invece, di stabilire la competenza di questo tribunale, tenuto conto delle innovazioni introdotte nel codice penale, con la legge di proroga del termine per il funzionamento del tribunale stesso. Ho accolto senz'altro l'autorevole consiglio, così che questa materia ora forma parte della legge speciale testé approvata dal Parlamento.

3. — Gli articoli 1, 2 e 3 si limitano a riprodurre, con lievi modificazioni dovute al nuovo sistema delle pene, gli articoli 20, 21, prima parte, e 22, prima parte, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie per il codice penale del 1889. Queste regole si ravvisano necessarie per il fatto che sono tuttora in vigore leggi penali speciali coordinate col codice penale del 1859, quali, ad esempio, i codici penali militari e il codice per la marina mercantile.

A proposito degli articoli ora ricordati e di altri in cui si adoperano le stesse espressioni in essi contenute, la Commissione parlamentare osservò che, nell'indicare le fonti del diritto obiettivo, conveniva adottare sempre la stessa formula. Ho trovato giusta l'osservazione, perchè, mentre nel codice penale (articolo 13) e nel codice di procedura penale (articolo 656 e seguenti), si richiamano le *convenzioni* internazionali, e non anche i *trattati*, nello schema di decreto invece si indicavano tanto le convenzioni, quanto i trattati. Ora è forse discutibile, dal punto di vista dottrinale, se tutte le convenzioni siano trattati, ma è fuori di dubbio che tutti i trattati (termine specifico) sono convenzioni (termine generico), e però è sufficiente l'indicazione di queste ultime. Ho pertanto modificato in tal senso le formule degli articoli 1, 2 e 3 e degli altri nei quali un egual richiamo è contenuto.

E poichè me ne è offerta l'occasione, ritengo utile avvertire che il decreto, quando menziona in genere la *legge penale* o le *leggi penali*, intende (al pari del codice penale e del codice di procedura penale) riferirsi alla legge in senso materiale, e non soltanto in senso formale, così da comprendere non solo gli atti che emanano direttamente dal potere legislativo, ma altresì gli atti emanati dal potere esecutivo che contengono disposizioni penali, tra i quali sono compresi, naturalmente, i regolamenti e i testi unici. Con ciò rispondo ad una osservazione d'ordine generale della Commissione parlamentare.

Con riferimento alla disposizione dell'articolo 1, la Commissione mi invitò a chiarire che, quando nelle convenzioni internazionali l'interdizione perpetua dai pubblici uffici è stabilita come pena principale, anch'essa deve essere considerata come « pena *criminale* ». Senonchè la interdizione dai pubblici uffici non è mai pena principale per il nuovo codice penale. Se pure in qualche legge speciale l'interdizione perpetua fosse preveduta come pena principale, essa continuerebbe ad essere applicata come tale, e se sorgesse questione sul suo carattere « criminale », per risolverla si dovrà aver riguardo alle norme di coordinamento stabilite per il codice del 1889.

Gli articoli 4 e seguenti contengono norme per stabilire quali reati preveduti dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni inter-

nazionali anteriori all'attuazione del codice penale siano da considerare delitti e quali contravvenzioni.

La Commissione parlamentare propose di fondere l'articolo 4 con la prima parte dell'articolo successivo. Non ritenni di potere accogliere la proposta, perchè la norma contenuta in quell'articolo si riferisce non solo all'articolo 5, ma anche agli altri sino all'11^o inclusivamente. Per questa ragione ho lasciato inalterata pure la formula dell'articolo 5.

Per stabilire se la legge, il decreto o la convenzione sia o non *anteriore* all'attuazione del codice penale si avrà naturalmente riguardo alla data della legge, del decreto o della convenzione, e non già alla data in cui questi atti legislativi sono entrati in vigore, che potrebbe essere anche posteriore al 1^o luglio 1931 (o al 19 ottobre 1930 nell'ipotesi particolare preveduta nell'articolo 5, capoverso 1). Ed invero, soltanto per i provvedimenti promulgati anteriormente all'attuazione del nuovo codice (oppure al 19 ottobre 1930) sorge la necessità del coordinamento. Quelli posteriori è da ritenere si siano informati ai criteri direttivi della nuova legislazione (art. 39 del codice penale) o vi abbiano intenzionalmente derogato.

La regola posta nel capoverso dell'articolo 21 del decreto del 1889, per la quale « non si deve aver riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la distinzione fatta nel codice penale tra delitti e contravvenzioni », non soltanto avrebbe contrastato con la disposizione dell'articolo 39 del nuovo codice penale, che fa consistere il criterio differenziale tra delitti e contravvenzioni nella diversità della specie delle pene, ma avrebbe altresì mantenuto in vita le questioni, mai sopite, sugli intrinseci caratteri differenziali tra delitto e contravvenzione.

Abbandonato pertanto il cosiddetto criterio ontologico, come elemento di interpretazione, non rimaneva, allo scopo di fornire una guida sicura nell'applicazione della legge, che fondare la distinzione sul criterio della specie e, in alcuni casi, su quello della quantità della pena.

4. — Le regole degli articoli 5 e seguenti possono così essere riassunte.

I reati per i quali la legge stabilisce (in astratto) la reclusione o la multa sono delitti; quelli per i quali la legge stabilisce l'arresto o l'ammenda sono contravvenzioni. Sono però considerati contravvenzioni i reati per i quali è stabilita la multa non superiore a lire duemila. Se la multa è comminata, congiuntamente o alternativamente, con l'ammenda, o con la pena pecuniaria senza indicazione della specie, si tien conto, per determinare se il reato è delitto o contravvenzione, della sola multa. Ben si comprende che tale disposizione vale anche quando l'ammenda o la pena pecuniaria è stabilita in misura fissa o proporzionale. Se alla multa è aggiunta altra multa, fissa o proporzionale, le due multe si sommano, e se si superano le lire duemila il reato deve considerarsi delitto. Non si tien conto degli aumenti della multa derivanti dal concorso di circostanze aggravanti. Questo aumento, invero, poichè la specie della pena non cambia, non può trasformare la contravvenzione in delitto, e ciò secondo il criterio direttivo stabilito nel codice penale.

Allorchè sono comminate, congiuntamente o alternativamente, le pena detentiva e la pecuniaria, si ha riguardo esclusivamente alla pena detentiva (articolo 5).

Quando è comminata una specie di pena diversa dalla reclusione, dalla multa, dall'arresto o dall'ammenda, si ha riguardo alla pena corrispondente. Così, poichè ai termini dell'articolo 12, alla detenzione e al carcere corrisponde la reclusione, il reato punito con la detenzione o con il carcere sarà considerato come delitto; e, inoltre, poichè alle « pene di polizia », ai termini dell'articolo 1, corrispondente l'arresto o l'ammenda, il reato punito con « pene di polizia » dovrà essere considerato come contravvenzione (articolo 6).

Un'ipotesi particolare di reati punibili con pena diversa da quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale è preveduta dalla prima parte dell'articolo 7 del decreto. Quando si tratta di reati per i quali è stabilita soltanto una pena pecuniaria senza indicazione della specie, vale come criterio distintivo la quantità della pena, secondo che superi (delitto) o non superi (contravvenzione) le lire duemila. Anche in questo caso — per le ragioni già accennate — non si tien conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti. I reati, invece, per i quali, sempre senza che sia indicata la specie di pena, è stabilita soltanto una pena pecuniaria proporzionale, si considerano contravvenzioni, quale che sia l'ammontare della pena pecuniaria. In questa ipotesi, invero, il criterio della quantità della pena non può essere assunto a criterio differenziale: la contravvenzione rimane tale, quale che sia, in concreto, l'ammontare della pena, giacchè l'aumento per effetto della proporzione non muta i caratteri del fatto in sé considerato.

L'art. 8 prevede i casi in cui la legge stabilisce una pena pecuniaria indicandone la specie (multa o ammenda) ovvero, genericamente, la « pena pecuniaria », senza però determinarne l'ammontare. In tali casi si applica, rispettivamente, la multa da lire cinquanta a duemila, ovvero l'ammenda da lire venti a trecento. Anche quando è comminata la multa, poichè il massimo non supera lire duemila, il reato deve essere considerato contravvenzione, in base al disposto del primo capoverso dell'art. 5. A proposito dell'art. 8 la Commissione parlamentare consigliò di elevare la misura della multa, tenendo conto dell'art. 23 delle disposizioni di coordinamento per il codice penale del 1889. Ma, per la multa si è stabilito il massimo in lire duemila, anzichè in cinquemila, come disponeva il citato articolo 23, per mantenere a queste ipotesi, in ogni caso, il carattere contravvenzionale.

Può darsi che le norme sopracennate non regolino completamente tutte le possibili ipotesi; certamente, esse ne disciplinano una grandissima parte, con l'innegabile vantaggio di stabilire criteri sicuri e di facile applicazione. D'altro canto, come ho accennato nella relazione al codice penale, s'impone ormai la necessità di una accurata revisione della legislazione speciale, allo scopo di ricondurla, particolarmente per ciò che concerne le pene, entro l'ambito delle direttive del nuovo codice penale, ottenendo così l'eliminazione di contrasti che, esistenti sotto l'impero del codice del 1889, si verrebbero, altrimenti, ancor più ad acuire. A tale opera di revisione, già iniziata, e, per le leggi finanziarie, già disposta dall'articolo 62

della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il Governo darà il più vigoroso impulso.

Può darsi che, per il concorso di una o più circostanze, la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria per il reato. Non mancano esempi di leggi speciali che comminano, ad esempio, l'ammenda per il reato semplice e la multa (superiore a lire duemila) o la reclusione per il reato aggravato. In tal caso, per decidere, rispetto a quest'ultima ipotesi, se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione, si tien conto non della pena ordinaria, ma della pena stabilita per il concorso della circostanza o delle circostanze, ossia della pena di specie diversa (art. 9). Si tratta, infatti, di uno dei casi in cui si riscontra il cosiddetto « sub-titolo » di reato e per il quale pure deve valere il principio che si desume dall'articolo 63, secondo capoverso, del codice penale.

5. — L'articolo 61 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, la quale dovrà andare in vigore il 1° luglio 1931 insieme con i codici penale e di procedura penale, stabilisce che, quando nelle leggi stesse è comminata una sanzione che non sia una delle pene previste dal codice penale, ovvero una sanzione pecuniaria avente carattere civile, o una sopratassa, avente anch'essa carattere civile, la sanzione medesima deve essere considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, avuto riguardo al suo carattere, secondo la distinzione fatta, nella su ricordata legge, fra sopratassa e pena pecuniaria. Così, ad esempio, allorchè una legge finanziaria usa l'espressione « pena pecuniaria » senz'altro, il fatto non deve considerarsi reato e, perciò, la sanzione ha carattere civile.

Si doveva, in conseguenza, ed è stato fatto con l'articolo 10, disporre, per eliminare ogni dubbio al riguardo, che nulla è innovato a ciò che è stabilito nel citato articolo 61.

6. — L'articolo 11 dispone che i reati i quali, secondo le norme precedenti, si considerano contravvenzioni, sono sempre perseguibili di ufficio, anche se la punibilità è subordinata alla querela della persona offesa.

Non vi è dubbio che, concettualmente, la punibilità a querela della persona offesa esclude, nel nostro sistema penale, il carattere contravvenzionale del reato. Senonchè, nell'alternativa di dettare eccezioni alle norme sopra enunciate, ovvero di considerare come non scritta la condizione della querela, ho preferito questa seconda via, più coerente, a mio avviso, con tutto l'insieme delle regole di coordinamento.

È appena da avvertire che la trasformazione di alcuni delitti in contravvenzioni concerne quasi esclusivamente i pochi casi nei quali, insieme con la pena della multa inferiore alle lire duemila, si trova richiesta la « querela di parte ». Infatti il reato punibile a querela rimane delitto quando per esso è comminata la multa superiore a lire duemila.

In ordine alla predetta norma, la Commissione parlamentare mi invitò a considerare se non fosse opportuno rivederla « per armonizzarla col privilegio della applicabilità della legge più favorevole,

principio confermato nell'articolo 36 ». Conviene peraltro osservare che neppure secondo il sistema del codice del 1889 si avevano contravvenzioni punibili a querela di parte; di codeste contravvenzioni v'ha forse qualche rarissimo esempio nella più antica legislazione speciale. Ora è opportuno che simili deviazioni dai principii generali siano senz'altro eliminate.

Una contravvenzione punibile a querela dell'offeso costituisce un assurdo, che non può essere consentito in una legislazione progredita. Le contravvenzioni punibili a querela dell'offeso sono residuati del sistema francese (accolto dal nostro codice penale del 1859), per il quale si degradavano a contravvenzioni determinati delitti a causa della loro lieve entità (come i piccoli furti). Una volta superato tale empirico sistema, era necessario adottare un criterio unico rispetto a tutta la nostra legislazione penale, e così appunto si è fatto. Ciò posto, non esiste contraddizione con la disposizione dell'articolo 36 del decreto, perchè questo presuppone che la legislazione precedente sia rimasta inalterata, mentre l'articolo 11 la modifica per quanto attiene alla condizione della querela.

7. — L'articolo 12 riproduce, con qualche modificazione, le regole contenute nel capoverso dell'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice penale abrogato, circa il ragguaglio fra le pene detentive comminate dalle leggi anteriori al nuovo codice e le pene, del pari detentive, del nuovo codice.

Le modificazioni più importanti riguardano: a) la detenzione, non preveduta nell'articolo 22 sopra citato, ma che si è dovuta indicare, perchè esistente nel codice del 1889 ed abolita dal nuovo codice; b) il carcere, al quale, a differenza di quanto disponeva lo stesso articolo 22, corrisponde sempre la reclusione.

Lo schema di decreto presentato alla Commissione parlamentare faceva corrispondere alla detenzione la reclusione da tre a dieci anni. La Commissione osservò che conveniva abbassare i limiti della reclusione, in questo caso, « non sembrando equo che essi possano essere uguali a quelli dell'ipotesi del numero precedente, tenuto conto che la reclusione del codice abrogato era pena più grave della detenzione ». Ho trovato giusta l'osservazione, e conseguentemente ho diminuito i limiti massimo e minimo della reclusione sostituita alla detenzione, rispettivamente da tre a due e da dieci a sette anni. Per analoghe ragioni ho diminuito il massimo della reclusione nel numero 3, per l'ipotesi di sostituzione alla relegazione.

Poichè al carcere corrisponde la reclusione, è evidente che i reati punibili col carcere devono sempre considerarsi delitti e non contravvenzioni.

L'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice penale abrogato, come è noto, stabiliva che alla pena di morte comminata nel codice per la marina mercantile era sostituito l'ergastolo. Avendo il nuovo codice penale ripristinato la pena di morte, le disposizioni del codice per la marina mercantile, che comminano tale specie di pena, non avrebbero potuto non essere ripristinate: il che è espressamente stabilito dall'ultimo capoverso dell'articolo 12. La Commissione parlamentare dubitò dell'opportunità di inserire tale

disposizione in queste norme, e mi invitò, in ogni modo, a « chiarire la formula nel senso che sono richiamate in vigore le disposizioni che stabiliscono la pena di morte e che furono abrogate dal codice Zanardelli ». Quanto alla opportunità di provvedere, con questo decreto, a richiamare in vigore quelle disposizioni, è da osservare che la legge 24 dicembre 1923 delegava al Governo del Re non soltanto la facoltà di emendare il codice penale e quello di procedura penale, ma anche quella (art. 1, n. 4) di modificare le altre leggi dello Stato per coordinarle con i nuovi codici penali. Orbene, essendo stata ripristinata dalla legge penale comune la pena di morte, il ripristinarla anche nelle leggi speciali rispetto a quei casi per cui era stata soppressa in seguito alla riforma del sistema delle pene introdotte con il codice del 1889, costituisce un caso evidente di legittimo coordinamento.

La seconda osservazione della Commissione parlamentare, rivolta ad ottenere una formulazione più chiara delle norme, mi ha convinto dell'opportunità di modificare il testo del capoverso nel modo seguente: « *Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile, che stabiliscono la pena di morte* ». Questa nuova formulazione meglio si presta, in verità, a rendere con precisione il significato della norma, che è quello di rimettere in vigore le disposizioni del codice della marina mercantile, le quali comminavano per taluni reati gravissimi la pena di morte e che in forza delle norme di coordinamento del codice del 1889 erano state abrogate.

Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 sono diretti a coordinare col nuovo codice le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali che facciano menzione di « pene restrittive della capacità giuridica », ovvero della « interdizione dai pubblici uffici senza indicare se perpetua o temporanea » o della « sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte », previste come pene o come effetti penali.

Il coordinamento è fatto tenendo specialmente conto del modo con cui sono regolate le pene accessorie nel nuovo codice penale.

Sull'articolo 16 la Commissione parlamentare propose di « sostituire alla parola *inflitta*, le altre: *in concreto* ». È palese per altro che quando la legge adopera la locuzione « infliggere » una pena, si riferisce necessariamente e sempre alla pena applicata in concreto, mentre la pena in astratto è « comminata », « stabilita », « preveduta », ecc. La sostituzione non appare quindi necessaria. Lo stesso sistema è stato seguito in più di una disposizione del codice penale, come, ad esempio, nell'articolo 37.

L'articolo 17 stabilisce, nel capoverso, che alla « sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici » corrisponde l'interdizione temporanea dai medesimi uffici. La Commissione propose di trasferire questa disposizione nell'articolo 14, ma non mi parve opportuno di accogliere la proposta, perchè i due articoli configurano ipotesi diverse. L'articolo 14 disciplina, insieme con gli articoli 15 e 16, i rapporti di rispondenza tra l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte previste dalle leggi anteriori e le pene accessorie, a contenuto analogo, previste dal nuovo codice. L'articolo 17, invece, stabilisce che ogni altra incapacità giuridica, diversa dalla interdizione dai pubblici uffici e dalla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, continuerà

ad essere applicata, anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale. Mancando, invero, in tal caso una corrispondenza con le pene accessorie, l'unica soluzione era quella di applicare senz'altro le dette incapacità. Senonchè, nelle leggi anteriori al codice abrogato, si trova talora, ad esempio, la « sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici », la quale, in qualche modo, corrisponde alla interdizione temporanea dai pubblici uffici. Il capoverso dell'articolo 17 stabilisce pertanto tale corrispondenza, con disposizione autonoma, così come autonomo era l'articolo 24 delle disposizioni di coordinamento del 1889, che regolava questa materia.

Gli articoli 18 e 19 sono rispettivamente identici, salvo lievi modificazioni di forma, agli articoli 25 e 27 del decreto del 1889.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

8. — L'articolo 21 dello schema di decreto presentato alla Commissione parlamentare applicava, in relazione alle disposizioni di diritto penale materiale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato, e dei Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, il principio di diritto transitorio riguardante le leggi eccezionali e temporanee stabilito dall'articolo 2, 3° capoverso, del nuovo codice penale.

Per le ragioni esposte nel paragrafo 2° di questa relazione, si è provveduto a regolare questa materia con la legge di proroga del termine stabilito per il funzionamento del tribunale speciale per la difesa dello Stato.

9. — Gli articoli 20 e 21 disciplinano l'esecuzione delle pene inflitte con sentenza divenuta irrevocabile. Tenuto conto che il nuovo codice ha abolito la detenzione, questa pena sarà scontata negli stabilimenti per la reclusione, con i temperamenti indicati nell'articolo 21, n. 1°, integrati, eventualmente, dal regolamento penitenziario.

Il confino, la interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte continueranno a essere scontati negli stessi modi stabiliti dal codice del 1889, il confino non essendo suscettivo di ragguglio e la interdizione e la sospensione non potendo, per motivi di equità, essere trasformate nel loro contenuto.

Le pene detentive, invece, che debbano essere scontate, in tutto o in parte, in stabilimenti speciali, o in case di custodia o di correzione (si vedano, ad esempio, gli articoli 47, capov., 48, 2° capoverso, 53, capov., 54, 55, capov., e 57, ecc. del codice del 1889), si scontreranno negli stabilimenti e nei modi indicati dal codice penale e dal regolamento penitenziario (articolo 22).

L'articolo 23 stabilisce, anzitutto, che il condannato all'ergastolo o alla reclusione, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta di regola, la pena nei modi stabiliti dal nuovo codice penale,

ossia senza la segregazione cellulare continua e, durante il periodo di ammissione alla vita in comune, senza l'obbligo del silenzio.

La disposizione si applica sia ai condannati anteriormente al 1° luglio 1931, sia ai condannati posteriormente a questa data per reati commessi sotto l'impero del codice abrogato.

Nei due capoversi dell'articolo ho posto però due eccezioni a tale regola, concernenti il condannato all'ergastolo.

In primo luogo ho stabilito che il condannato all'ergastolo, per delitto per cui il nuovo codice commina la pena di morte, sconta l'ergastolo con segregazione cellulare continua ai termini del codice abrogato. Naturalmente anche in questo caso, come in quello preveduto dalla prima parte dell'articolo, non deve distinguersi tra sentenza di condanna pronunciata prima o dopo il 1° luglio 1931, perchè la segregazione cellulare sarà applicata anche se, per il fatto commesso anteriormente, sia pronunciata condanna dopo che è entrato in vigore il nuovo codice.

La Commissione mi invitò a considerare se, essendo stata soppressa la segregazione cellulare, non convenisse rivedere la disposizione in discorso, la quale urterebbe contro il principio della legge più favorevole e contro i motivi che hanno fatto sopprimere la segregazione cellulare.

Ma il principio della legge più favorevole non può avere una applicazione assoluta. Si tratta di delitti atroci commessi da delinquenti di particolare pericolosità per i quali è necessario di tener ferma la segregazione cellulare secondo il codice abrogato.

L'ultimo capoverso dell'articolo 23 prevede i casi in cui, per effetto del concorso di reati e di pene ovvero della recidiva, il codice abrogato stabilisce un aumento della durata della segregazione cellulare rispetto al condannato all'ergastolo. In questi casi, se non si facesse scontare nemmeno quella parte della segregazione cellulare che corrisponde all'aumento, rimarrebbero impuniti i reati successivamente commessi. Ho perciò stabilito che, ferma rimanendo la non espiatione della segregazione cellulare inerente alla condanna all'ergastolo, debba però essere scontata la segregazione per un tempo corrispondente all'aumento in discorso.

Anche in questo caso è irrilevante che i vari reati siano giudicati con unica sentenza, o che per uno o più di essi sia intervenuta sentenza irrevocabile.

Non ho ritenuta opportuna una norma analoga per i condannati alla reclusione, perchè, nel caso di reati successivi, essi debbono scontare le varie pene secondo le regole del cumulo giuridico, senza soggiacere però alla segregazione cellulare.

10. — Con l'articolo 24, corrispondente all'articolo 37 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, sono regolati i casi in cui il giudice dovrebbe applicare, in conseguenza della legge più favorevole, una pena non ammessa dal nuovo codice. Di regola, il giudice applicherà la pena che risulta dal ragguglio stabilito dall'articolo 12.

Qualora si tratti della detenzione, il giudice applicherà la reclusione, per uguale durata, da scontarsi però con i temperamenti indicati nel numero 1° dell'articolo 21 e ferma rimanendo l'applicazione delle disposizioni più favorevoli per ogni altro effetto giuridico

Anche in questo caso, e per le ragioni accennate, le pene del confino, della interdizione dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte continuano a essere applicate, con l'osservanza delle disposizioni del numero 2° dell'articolo 21.

Circa la vigilanza speciale, si provvede, come dirò, ai termini dell'articolo 54.

La riprensione giudiziale continua ad essere applicabile, in virtù del principio della legge più favorevole, per i fatti commessi prima dell'attuazione del codice; e, naturalmente, secondo le disposizioni del codice abrogato (articolo 25).

Il principio della legge più favorevole al condannato, per le pene accessorie, è sancito, anche rispetto alle condanne divenute irrevocabili prima dell'attuazione del codice, con l'articolo 26, corrispondente, in massima, all'articolo 41 delle disposizioni del 1889.

11. — Per l'articolo 27 le disposizioni del nuovo codice sulle circostanze del reato (capo 2°, titolo 3°, libro 1°) non si applicano ai reati commessi prima dell'attuazione del codice stesso, tanto rispetto ai reati preveduti dal codice del 1889, quanto rispetto a quelli preveduti dalle leggi speciali.

Il sistema delle circostanze aggravanti e diminuenti comuni, il modo della valutazione delle circostanze in genere, la quantità degli aumenti e delle diminuzioni di pena stabiliti dal nuovo codice sono in contrasto così manifesto con le norme dettate dal codice del 1889, che non occorre ch'io mi soffermi a darne la dimostrazione. Se, ad esempio, le aggravanti e le diminuenti comuni dovessero trovare applicazione, esse verrebbero a modificare automaticamente le leggi preesistenti, rispetto a fatti che, essendo stati commessi sotto l'impero delle leggi medesime, devono essere giudicati con le norme (che si presuppongono, per ipotesi, più favorevoli) del tempo del commesso reato e, in conseguenza, ne rimarrebbe profondamente modificata la condizione giuridica dell'imputato. Si pensi, inoltre, al caso in cui la legge speciale configura un determinato reato e prevede poi, con pena indipendente o diversa, una o più aggravanti. Per il nuovo codice la pena indipendente o diversa funzionerebbe come pena-base (articolo 63, 2° capoverso) per le ulteriori aggravanti generali, sicchè si verrebbe a modificare la legislazione speciale rispetto alle pene e alle aggravanti. Il che, anche a voler prescindere da ragioni di equità e di opportunità, presenta difficoltà notevoli di carattere giuridico, essendo non foss'altro dubbio che, con una norma transitoria, si possa alterare così profondamente l'economia delle leggi preesistenti, rispetto alla condizione di coloro che hanno commesso il reato prima dell'attuazione del nuovo codice.

12. — L'articolo 28 estende esplicitamente la non imputabilità del minore degli anni quattordici anche rispetto ai fatti commessi prima dell'attuazione del codice; e l'articolo successivo stabilisce che le condanne pronunciate contro minori degli anni quattordici sono estinte, facendo però salva, nei limiti indicati dall'articolo medesimo e dall'articolo 52, l'applicazione di misure di sicurezza.

Si tratta sostanzialmente, di fatti che non costituiscono reati in forza del nuovo codice.

L'articolo 30 dispone che l'indagine sulla capacità di intendere o di volere del sordomuto e del minore degli anni diciotto e maggiore degli anni quattordici deve farsi anche rispetto agli imputati di fatti commessi prima dell'attuazione del codice. Se, invece, la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, è preclusa ogni indagine ulteriore. Una norma diversa avrebbe presentato difficoltà pratiche e avrebbe vulnerato l'autorità della cosa giudicata.

A proposito dello stesso articolo 30, la Commissione parlamentare propose di aggiungere dopo la parola « condannati », le altre « con sentenza irrevocabile ». Ma ho già avvertito, in relazione ai codici penale e di procedura penale, che, quando la legge usa l'espressione *condanna* o *condannato*, intende sempre riferirsi alla condanna divenuta irrevocabile (come era anche per il codice penale del 1889 e per il codice di procedura penale del 1913), salvo che la legge stessa disponga espressamente o implicitamente (es., articolo 160, prima parte, codice penale) in modo diverso.

13. — La norma (articolo 31), per cui gli effetti giuridici della recidiva, verificatasi prima dell'attuazione del nuovo codice penale, sono regolati dalle disposizioni del codice abrogato, appare pienamente giustificata.

Quando si tratta di determinare la recidiva in relazione a fatti commessi dopo l'attuazione del codice, si tien conto, di regola, anche delle condanne per reati commessi anteriormente alla predetta attuazione. Una sola eccezione ho posta, nel caso in cui, prima dell'attuazione del codice, siano già trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 80 del codice abrogato. La decorrenza di tali termini, invero, esclude la recidiva, e troppo rigoroso sarebbe attribuire alle precedenti condanne un effetto che esse non avevano secondo la legge del tempo del commesso reato.

La regola e l'eccezione suaccennate sono comuni, oltre che alla recidiva, a tutti gli altri effetti penali, diversi dalle pene accessorie, per le quali, è opportuno ch'io lo ripeta, sono poste norme particolari.

Una disposizione, poi, che avesse affermato la possibilità di pronunciare la dichiarazione di abitudine o di professionalità anche in base a reati commessi anteriormente all'attuazione del nuovo codice penale, sarebbe stata certamente giustificata dalla opportunità di applicare immediatamente le nuove norme a delinquenti che la legge stessa ritiene socialmente pericolosi o che, ad ogni modo, per il numero e la gravità dei reati commessi, meritano di essere sottoposti ad un concreto esame attinente alla loro pericolosità sociale. Tuttavia, anche in questa materia, ho preferito seguire criteri di mitezza, non applicando in tutto il suo rigore la nuova legge e stabilendo (articolo 32, prima parte) che si tiene conto dei reati anteriori all'attuazione del codice soltanto quando il condannato commette un altro reato dopo l'attuazione medesima. In questo caso la reiterazione del reato è elemento sufficiente perchè il giudice debba tener conto delle precedenti condanne e di tutta la vita antecedente del colpevole.

L'articolo 106 del codice stabilisce che, agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato, si tien conto anche delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, salvo che la causa estingua anche gli effetti penali. Senonchè alcune fra le cause estintive sono nel nuovo codice regolate diversamente dal codice abrogato. Per eliminare ogni dubbio ho perciò stabilito espressamente (articolo 32, capoverso) che, per determinare se la causa abbia estinto o non gli effetti penali, si deve aver riguardo alla legge più favorevole; così, ad esempio, l'amnistia, rispetto ai reati commessi prima dell'attuazione del nuovo codice, sarà da considerare come causa estintiva anche degli effetti penali, quantunque tale non sia per il nuovo codice.

Più urgente mi è sembrata la necessità della difesa sociale contro i delinquenti per tendenza. La pericolosità di costoro è tanto allarmante, che non ho esitato ad ammettere la possibilità della dichiarazione della tendenza a delinquere, anche per delitti commessi prima dell'attuazione del codice penale (articolo 33).

14. — L'articolo 34 contiene una norma esplicativa, di carattere transitorio del capoverso dell'articolo 128 e dell'articolo 130 del codice penale.

Può accadere che il colpevole di un reato commesso all'estero prima dell'attuazione del codice penale si trovi nel territorio dello Stato da oltre tre anni e che la richiesta non sia stata nel frattempo, presentata. Poichè il nuovo codice, a differenza del codice abrogato (secondo il quale il termine per la presentazione della richiesta è quello stabilito per la prescrizione), pone il termine di tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato, nell'ipotesi ora fatta la richiesta o l'istanza non sarebbe più possibile. A ciò ho ovviato con lo stabilire che il termine decorre dal giorno dell'attuazione del nuovo codice penale.

L'articolo 35 disciplina l'efficacia della querela presentata prima dell'attuazione del codice, rispetto ai reati commessi in territorio estero. Poichè il codice ha sostituito la «istanza» alla «querela», quest'ultima, già presentata, tiene luogo dell'istanza.

Il nuovo codice, com'è noto, ha soppresso la «richiesta dei Governi esteri», sostituendovi la «richiesta del Ministro della giustizia»; e perciò nel capoverso dello stesso articolo 35 ho stabilito che la richiesta del Governo estero, già presentata, ha la stessa efficacia della richiesta del Ministro della giustizia. La Commissione parlamentare avrebbe preferito che questa disposizione costituisse un capoverso dell'articolo 37; ma è da osservare che in questo ultimo articolo si considera la richiesta secondo il codice nuovo e non secondo il codice precedente. La stessa Commissione ha inoltre posto in dubbio l'opportunità dell'equiparazione della richiesta di un Governo estero alla richiesta del Ministro della giustizia. Non si tratta dell'equiparazione di due atti, bensì della parificazione degli effetti dei medesimi, in via transitoria, per evitare ogni incertezza circa la necessità che il Ministro della giustizia debba presentare la propria richiesta in aggiunta a quella estera (il che costituirebbe veramente un ingiustificabile eccesso di formalismo).

15. — Norme simili a quelle dell'articolo 43 del Regio decreto del 1889 contiene l'articolo 36, con lo stabilire che non si può procedere d'ufficio per i reati commessi prima dell'attuazione del codice, se alla querela, alla richiesta o all'istanza è subordinata la punibilità anche soltanto secondo la legge del tempo del commesso reato o anche soltanto secondo il nuovo codice.

Nel capoverso è poi disciplinata la decorrenza del termine di tre mesi per presentare la querela, l'istanza o la richiesta: se la persona offesa o l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato anteriormente al 1° luglio 1931, il termine decorre da tale giorno, salvo che si sia verificata la decadenza; altrimenti, decorre dal giorno della notizia.

È stabilito, infine, nell'articolo 37, che la querela, la richiesta e la istanza, anche per i reati commessi prima dell'attuazione del codice, sono regolate dal codice stesso, facendo tuttavia salva, ed in ciò sta il valore della norma, l'efficacia degli atti già compiuti sotto l'impero del codice abrogato.

16. — In materia di conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi prima dell'attuazione del codice, è accolto, in sostanza, il principio della legge più favorevole al reo (articolo 38).

L'articolo 148 del codice prevede il caso che prima dell'esecuzione di una pena detentiva, o durante l'esecuzione, sopravvenga al condannato una infermità psichica tale da impedire l'esecuzione della pena. Il giudice ordina, in tale ipotesi, che l'esecuzione stessa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio o in una casa di cura e di custodia. Tale disposizione è estesa con l'articolo 39 di queste norme anche ai condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione del codice; e, se il condannato si trova già ricoverato in un manicomio giudiziario, l'esecuzione della pena si considera sospesa, a decorrere dal giorno dell'attuazione anzidetta. Per il codice del 1889, invece, com'è risaputo, il tempo del ricovero nel manicomio giudiziario valeva come esecuzione della pena.

È quasi superfluo avvertire che nei casi suddetti — come ebbi cura di chiarire nella mia relazione al codice penale, parte prima, pag. 212 — l'ostacolo che si frappone all'esecuzione della pena non impedisce il decorso del tempo per l'estinzione della pena stessa (articoli 172 e 173 del codice penale), essendo l'impedimento sopravvenuto indipendente dalla volontà del condannato.

17. — L'esclusione dal beneficio dell'amnistia e dell'indulto (articoli 151 e 174 codice penale) è stabilita per i recidivi anche nel caso in cui il reato, al quale si riferisce il decreto di amnistia o di indulto, sia stato commesso prima dell'attuazione del codice (articolo 40). Dovendo necessariamente i decreti di amnistia o di indulto essere successivi al 1° luglio 1931, le nuove disposizioni del codice sono senz'altro applicabili. È da ricordare tuttavia che, secondo i predetti articoli 151 e 174 del codice penale, i singoli decreti di amnistia o di indulto potranno ad ogni modo disporre diversamente.

Lo schema di decreto presentato alla Commissione parlamentare escludeva dai predetti benefici anche i delinquenti abituali e professionali, ma non quelli per tendenza. Ho tuttavia considerato, anche in seguito alle osservazioni fatte dalla Commissione sull'articolo 34 dello schema (ora 32), che la dichiarazione di abitudine o di professionalità non può essere pronunciata in base a reati commessi anteriormente all'attuazione del nuovo codice, se non quando il condannato commetta un reato dopo l'attuazione del codice stesso (articolo 32), ed è questa la ragione per la quale ho tolto dall'articolo 40 la menzione dei delinquenti abituali o professionali. Quanto ai delinquenti per tendenza, questa loro qualità non può essere dichiarata per delitti commessi prima del nuovo codice, se non quando la condanna venga pronunciata dopo l'attuazione del codice stesso (articolo 33). Nel caso, pertanto, che la condanna sia precedente alla predetta attuazione, non può esistere la qualifica di delinquente per tendenza. Nel caso, invece, in cui venga pronunciata dopo e contenga la dichiarazione di cui si tratta, la esclusione dai benefici in discorso avviene per diretta applicazione degli articoli 171 e 174 del nuovo codice: in entrambe le ipotesi, quindi, non vi è ragione di considerare i delinquenti per tendenza nell'articolo 40 di questo decreto.

18. — L'articolo 41, che stabilisce norme transitorie in materia di estinzione del reato per prescrizione e di estinzione delle pene per decorso del tempo, ha rispondenza nell'articolo 42 del Regio decreto del 1889. Trova qui applicazione, sostanzialmente, il principio della legge più favorevole, ma è conservata l'efficacia degli atti interruttivi compiuti in base alla legge anteriore, anche se la legge nuova non li considera più come tali.

Amnesso il principio della legge più favorevole, ne deriva che il prolungamento del termine estintivo dipendente dall'atto interruttivo avverrà in ogni caso, in conformità di tale principio. E ne deriva altresì che rimangono transitoriamente in vita, per i reati commessi anteriormente al 1° luglio 1931, le prescrizioni più brevi di un anno. Ho perciò stabilito che, per tali reati, il corso della prescrizione continua — come per il codice abrogato — a essere interrotto da qualsiasi atto del procedimento e che l'estinzione del reato si verifica se, nel termine di un anno dal giorno in cui fu commesso, non è pronunciata sentenza di condanna, anche non irrevocabile. Poichè, inverso, il nuovo codice riconosce efficacia interruttiva soltanto a pochi determinati atti, l'estinzione del reato si sarebbe verificata con eccessiva frequenza durante il periodo successivo al 1° luglio 1931, se non si fosse estesa la predetta efficacia a tutti gli atti del procedimento.

Il perdono giudiziale potrà essere concesso, per reati commessi prima dell'attuazione del codice, in qualsiasi stato e grado del procedimento (e quindi anche in sede di rinvio, dopo annullamento), escluso però il giudizio di cassazione, perchè la corte suprema non ha competenza di merito (articolo 42).

Invece, sempre per i fatti commessi anteriormente al 1° luglio 1931, il risarcimento del danno continuerà ad essere ammissibile secondo le norme vigenti nel momento in cui il danno fu cagionato

(articolo 43), specialmente per ciò che attiene all'articolo 7 del codice di procedura penale del 1913. L'articolo 185 del nuovo codice per il risarcimento del danno non patrimoniale, troverà applicazione piena soltanto per i reati commessi dopo il 1° luglio 1931.

19. — Le disposizioni sulla remunerazione dei condannati per il lavoro prestato (articolo 145 codice penale) e sull'obbligo di rimborso all'erario delle spese di mantenimento (articolo 188 codice penale), si applicano anche ai condannati con sentenza irrevocabile, a decorrere dal giorno dell'attuazione del codice. Così è stabilito nell'articolo 44 del decreto, al quale è stata data una collocazione più appropriata, per consiglio della Commissione parlamentare.

Per quanto concerne la remunerazione è evidente che il già condannato può essere senz'altro sottoposto alle nuove norme. Circa l'obbligo del rimborso delle spese di mantenimento, trattasi di un'obbligazione *ex lege* che può essere, per il futuro, imposta anche se essa non sussisteva al tempo della condanna. Le norme predette troveranno, del resto, la loro integrazione nel regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le disposizioni del nuovo codice sull'ipoteca legale e sul sequestro si applicano, secondo l'articolo 45 del decreto, anche ai procedimenti penali non ancora definiti al 1° luglio 1931 o che, comunque, si iniziano dopo tale giorno per reati commessi prima. Trattandosi di garanzie di carattere patrimoniale, non vi sarebbe stata ragione di limitarle ai soli processi concernenti reati commessi dopo il 1° luglio 1931.

Rimangono però ferme le garanzie costituite in base alle leggi anteriori: così, ad esempio, la parte civile non potrà più dopo il 1° luglio 1931, domandare l'iscrizione dell'ipoteca legale, ma rimane valida l'ipoteca già iscritta, prima di tale data, a sua istanza.

L'articolo 46 chiarisce, per eliminare ogni eventuale dubbio, che le disposizioni circa la inefficacia o la presunzione di frode per gli atti compiuti dal colpevole prima o dopo del reato si applicano esclusivamente rispetto ai reati commessi dopo il 1° luglio 1931.

Di regola la inefficacia e la presunzione di frode dovrebbero riguardare soltanto gli atti compiuti dal colpevole dopo il 1° luglio 1931, purchè prima del reato. Ma può darsi che taluno, conosciuto il nuovo codice, abbia compiuto atti fraudolenti, in previsione del reato che egli si proponeva di commettere e che ha commesso dopo il 1° luglio 1931. Per evitare ciò, ho disposto che l'articolo 194 si applica agli atti compiuti dopo il 19 ottobre 1930, ossia dopo la promulgazione del codice.

La Commissione parlamentare avrebbe desiderato la soppressione dell'articolo 46. Ma ho ritenuto di non poter accogliere l'autorevole invito. La Commissione, inverso, si preoccupò soprattutto del fatto che, in conseguenza delle disposizioni specifiche del codice penale, potesse sorgere il dubbio circa l'applicabilità delle comuni norme del codice civile agli atti fraudolenti commessi anteriormente al giorno indicato nell'articolo 46. Questa preoccupazione, a ben considerare, non ha però ragione di essere, perchè le disposizioni del codice penale, in questa materia, hanno effetto soltanto per l'avvenire, così che, per il passato, i diritti dei terzi rimangono sicuramente tutelati dall'articolo 1235 del codice civile.

20. — Per l'articolo 47 *l'exceptio veritatis* nei procedimenti per reati di diffamazione commessi prima dell'attuazione del codice continuerà a essere ammessa nei casi in cui lo era per il codice abrogato.

Mi è sembrato troppo rigoroso estendere il divieto del nuovo codice ai reati commessi prima, sia perchè taluno può essersi determinato a propagare il fatto diffamatorio con la sicurezza di poterlo provare (articolo 394, numeri 1° e 2°), sia perchè, quando il querelante abbia già formalmente domandato che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito (articolo 394, numero 3°), non sarebbe stato opportuno mettere nel nulla tale manifestazione di volontà e privare il querelato dell'esercizio di una facoltà legittimamente acquisita. Si aggiunga che, quando la prova è stata assunta in primo grado, sarebbe impossibile vietare al giudice degli ulteriori gradi di tenerne conto. Ho tuttavia limitato nel tempo la facoltà del querelante di concedere la prova dei fatti, stabilendo il termine di un mese dall'attuazione del codice. Non v'era ragione, poi, di non estendere ai reati di diffamazione commessi anteriormente alla attuazione del codice, la facoltà di deferire ad un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto (articolo 596 codice penale).

Con una norma di carattere generale, contenuta nell'articolo 48, ho infine disposto che per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato, si osservano le disposizioni della legge più favorevole al reo.

La Commissione parlamentare consigliò di aggiungere il seguente capoverso: «La corte di cassazione, giudicando del ricorso avverso la sentenza per un reato per il quale il codice penale stabilisce una pena meno grave di quella del codice abrogato, qualora respinga il ricorso, rimette il processo alla corte d'appello nel cui distretto sia l'Autorità che ha pronunciato la sentenza, perchè proceda in camera di consiglio, ad una revisione della pena, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti». Non mi è parsa però necessaria questa aggiunta, poichè a ciò già provvede l'articolo 538, ultimo capoverso, del codice di procedura penale.

21. — Attesi il carattere e lo scopo delle misure amministrative di sicurezza, si sarebbe forse potuto dichiararle applicabili anche ai fatti commessi prima del nuovo codice.

Motivi di opportunità e di indole pratica mi hanno però consigliato di temperare l'assolutezza dei principii teorici. Tali motivi sono gli stessi che mi hanno indotto a non applicare senza limitazioni, come ho detto sopra, le disposizioni relative alla dichiarazione di abilitazione e di professionalità nel reato, le quali importano anch'esse l'applicazione di misure amministrative di sicurezza. Ho perciò stabilito, in primo luogo, che le misure di sicurezza non sono applicabili ai già prosciolti prima dell'attuazione del codice (articolo 49) e ai condannati che al momento della predetta attuazione abbiano scontato interamente la pena (articolo 53).

Non mi soffermerò sull'articolo 50, che regola la condizione di coloro che, dopo prosciolti, sono stati ricoverati in un manicomio ai termini delle leggi anteriori al codice penale. Costoro saranno

trasferiti in un manicomio giudiziario, nei casi e nei limiti dell'articolo 222 del nuovo codice; negli altri casi, rimarranno in un manicomio non giudiziario.

Trattandosi di proscioglimenti avvenuti prima dell'attuazione del codice, non ho esteso alle predette persone le presunzioni legali di pericolosità; e la loro liberazione non è soggetta a termini legali iniziali, sicchè potrà essere domandata in qualunque momento.

La competenza a decidere sulla revoca del provvedimento di ricovero, si tratti di internati nei manicomi giudiziari ovvero di internati in altri manicomi, apparterrà al giudice di sorveglianza, anzichè al presidente del tribunale, come è disposto dall'articolo 595 del codice di procedura penale del 1913. Nel caso in cui la revoca sia negata perchè il prosciolto risulta ancora pericoloso, sarà applicabile il capoverso dell'articolo 208 del nuovo codice.

Rimangono fermi, per l'articolo 51, i provvedimenti emessi ai termini del capoverso dell'articolo 53, o della prima parte dell'articolo 54, o dell'articolo 57, o della prima parte dell'articolo 58 del codice penale del 1889. In conseguenza, i già ricoverati in un istituto di educazione e di correzione vi rimangono. Alla eventuale revoca provvederà il giudice di sorveglianza.

L'ultimo capoverso dell'articolo 51 coordina con il nuovo codice la sanzione della trasgressione agli obblighi di vigilanza imposti ai genitori o a coloro che abbiano il dovere di provvedere all'educazione del minore, determinando che tale sanzione non ha carattere penale.

Rispetto ai minori degli anni quattordici, prosciolti dopo l'attuazione del codice, per un fatto commesso prima dell'attuazione medesima e preveduto dalla legge del tempo come delitto, ho escluso ogni presunzione di pericolosità (articolo 52).

Ho dato tuttavia facoltà al giudice, quando ritenga trattarsi di minore pericoloso, di applicare adeguate misure di sicurezza. È poi da osservare che l'espressione: «fatto preveduto dalla legge del tempo (in cui fu commesso) come delitto», esclude senz'altro tale facoltà nell'ipotesi di contravvenzione.

Le stesse disposizioni si applicano qualora si tratti d'un minore riconosciuto non imputabile, ai termini dell'articolo 98 del codice.

La misura di sicurezza (libertà vigilata, riformatorio, manicomio) ha in tali casi la durata di un anno, allo scadere del quale si procede a un nuovo esame di pericolosità, osservandosi, nel resto, l'articolo 208 del codice.

22. — Come ho detto, le misure di sicurezza non sono applicabili ai condannati che hanno scontato interamente la pena al momento dell'attuazione del codice. Rimaneva da regolare la condizione dei condannati che non hanno ancora espiato, in tutto o in parte, la pena. Mentre ho ritenuto necessario di escludere l'applicazione di ogni misura di sicurezza ai condannati a pene pecuniarie o anche a pena detentiva, ma per contravvenzioni, d'altra parte ho considerato che quando un condannato a pena detentiva per delitto dà prova, durante la espiazione della pena, di essere persona socialmente pericolosa, non è discutibile il diritto dello Stato di premunirsi contro tale pericolosità, applicando, almeno, fra le misure di

sicurezza, quella che, senza avere carattere detentivo, consente tuttavia di sorvegliare la condotta del liberato dal carcere. Ho perciò stabilito che, al termine della pena, può essere applicata la libertà vigilata. S'intende che, una volta espiata la pena, la misura di sicurezza non potrebbe essere più applicata, a' termini dell'articolo 205, n. 1°, del codice.

La competenza appartiene al giudice di sorveglianza, il quale potrà provvedere d'ufficio, o a richiesta del pubblico ministero (articolo 53, capoverso).

23. — La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza è eseguita nei modi stabiliti per la libertà vigilata, per intero o per la parte che rimane a scontare al momento dell'attuazione del codice (articolo 54).

Il considerare la vigilanza speciale del codice abrogato come misura di sicurezza non può dar luogo ad obiezioni. Se si deve avere riguardo alla sostanza delle cose, la norma dell'articolo 54 deve necessariamente essere considerata come favorevole ai condannati, tenuto conto del modo con cui il nuovo codice ha organizzato questa misura di sicurezza. La sorveglianza, infatti, sarà attuata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento alla vita sociale della persona che vi è sottoposta (articolo 228 codice penale). Poichè la trasgressione agli obblighi imposti, secondo il nuovo codice, non costituisce reato, ma dà soltanto luogo ai provvedimenti indicati nell'articolo 231, è naturale, in conformità a quanto dispone l'articolo 2, primo capoverso, del codice, che il trasgressore all'antica vigilanza speciale, anche se vi sia procedimento in corso, non possa essere punito: e che, se vi è stata condanna, ne cessino l'esecuzione e gli effetti penali.

24. — Allorchè si tratta di condannati o di prosciolti dopo l'attuazione del codice, per reati commessi prima, le disposizioni del codice stesso concernenti le misure di sicurezza debbono trovare piena applicazione, anche nei casi in cui la pericolosità è presunta dalla legge, salvo quanto è stabilito nell'articolo 52, già esaminato, per i minori non imputabili. Anzi, specialmente rispetto ai casi predetti, sarebbe contraddittorio non applicare le misure di sicurezza, in quanto si verrebbe a distruggere quella presunzione di pericolosità — che non ammette prova contraria — solamente in dipendenza di una circostanza temporale del tutto estrinseca al reato, ossia soltanto per il fatto che il reato è stato commesso anteriormente all'attuazione del codice.

Il capoverso dell'articolo 55 chiarisce che, trattandosi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure di sicurezza sono applicate non dalla corte, che non procede a giudizi di merito, ma dal giudice di rinvio, se il rinvio è stato disposto, ovvero dal giudice di sorveglianza dopo che la corte abbia pronunciato sul ricorso, senza ordinare il rinvio.

È superfluo avvertire che il giudice di sorveglianza potrà ordinare le misure di sicurezza, con provvedimento successivo alla sentenza di condanna o di proscioglimento, soltanto nei casi e nei limiti indicati nel primo capoverso dell'articolo 205 del codice,

poichè egli non può avere poteri maggiori di quelli che la legge gli attribuisce rispetto a coloro che siano condannati o prosciolti per reati commessi dopo l'attuazione del codice.

L'applicazione delle misure di sicurezza è, non di rado, condizionata alla qualità o alla quantità della pena, in astratto o in concreto, secondo i casi. Trattandosi di fatti commessi prima dell'attuazione del codice, per i quali debba applicarsi, come più favorevole, la legge anteriore, poteva sorgere dubbio se dovesse aversi riguardo (e ciò ha particolare rilievo per la pena in astratto) alla legge anteriore o alla posteriore, per determinare la qualità o la quantità della pena.

L'articolo 56 determina che si deve tener conto della pena stabilita dalla legge anteriore (in astratto) o della pena inflitta (in concreto), avuto tuttavia riguardo a quanto è disposto per le pene che non hanno riscontro nell'articolo 17 del codice.

La norma ha importanza specialmente per la detenzione, la quale, a questo effetto, deve considerarsi come reclusione.

Il decreto, nell'articolo 57, con formule parzialmente diverse da quelle correlative adottate dallo schema, stabilisce che il Ministro della giustizia provvederà gradatamente, con suo decreto, a indicare gli stabilimenti di prevenzione e di pena, in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale. L'assegnazione della remunerazione ai detenuti e agli internati che lavorano ed il reparto di essa secondo le disposizioni degli articoli 145 e 213 del nuovo codice penale presuppongono che il lavoro negli stabilimenti di pena e per misura di sicurezza sia organizzato in base ai nuovi ordinamenti, i quali, assicurando una maggiore e migliore produzione, consentiranno l'elevamento della misura della remunerazione.

Se la remunerazione dovesse restare nei limiti dell'attuale gratificazione che si concede ai detenuti che lavorano, e su questa si volessero fare i prelevamenti preveduti dal codice penale, la quota residua si ridurrebbe a meno di una lira al giorno, evidentemente insufficiente a determinare quella spinta al lavoro che è costituita dalla remunerazione, affinché il lavoro stesso compia la missione di rieducazione e di emenda che la legge gli riconosce e gli affida.

Poichè l'organizzazione del lavoro carcerario secondo i nuovi ordinamenti richiederà un tempo non breve, è evidente la necessità della disposizione che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di determinare gradatamente a quali stabilimenti le disposizioni degli articoli 145 e 213 dovranno applicarsi. L'attuazione graduale è indispensabile, perchè solo gradatamente la nuova organizzazione potrà avere realizzazione, ed è, inoltre, opportuna perchè consentirà di saggiare e di sperimentare gli effetti delle nuove disposizioni prima di estenderle a tutti gli stabilimenti. Il nuovo regolamento penitenziario conserverà quindi temporaneamente in vigore l'attuale sistema delle gratificazioni e lo estenderà agli internati negli stabilimenti per misure di sicurezza.

SIRE,

Le disposizioni di trapasso da un vecchio ordinamento penale a un ordinamento che ha profondamente innovato, richiedevano uno studio attento ed un esame completo di tutte le possibili interferenze.

Il Governo confida di avere anche con questo decreto provveduto alle molteplici necessità di coordinamento, in modo che la nuova opera legislativa, sin dall'inizio della sua applicazione, risponda a sicuri criteri di giustizia.

Roma, 28 maggio 1931 - Anno IX.

Rocco.

Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale;

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1393, che approva il testo definitivo del codice penale;

Sentito il parere della Commissione parlamentare istituita a' termini dell'articolo 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.

Art. 1. — Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:

1° alle « pene criminali » la pena di morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;

2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;

3° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire mille.

Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore del cinque anni.

Art. 2. — Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di « crimini » per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel numero 1° dell'articolo precedente.

Art. 3. — Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di « pene restrittive della libertà personale » o « individuale » e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di « pene detentive » o « pene restrittive della libertà personale », per la stessa durata.

Art. 4. — Per determinare se i reati preveduti dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali anteriori all'attuazione del codice penale sono delitti ovvero contravvenzioni, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 5. — I reati si considerano delitti o contravvenzioni

secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, sempre che la pena sia fra quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale.

Tuttavia sono considerati contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge è stabilita la pena della multa non superiore a lire duemila, sola ovvero congiuntamente o alternativamente con l'ammenda o con una pena pecuniaria senza indicazione della specie, anche se determinate in misura fissa o proporzionale.

Non si tiene conto degli aumenti della pena della multa derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.

Quando per il reato sono stabilite, congiuntamente o alternativamente, la pena detentiva e quella pecuniaria, anche se stabilita in misura fissa o proporzionale, per determinare se si tratta di un delitto ovvero di una contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Art. 6. — Quando la legge stabilisce una specie di pena diversa da quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo alla pena corrispondente, a' termini di questo decreto.

Si applicano i due ultimi capoversi dell'articolo 5.

Art. 7. — I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la «pena pecuniaria», senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera le lire duemila, e si considerano delitti se la pena supera le lire duemila.

Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal

concorso di circostanze aggravanti.

I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.

Art. 8. — Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da lire cinquanta a duemila o l'ammenda da lire venti a trecento.

Quando la legge stabilisce la «pena pecuniaria», senza determinarne l'ammontare, si applica l'ammenda da lire venti a trecento.

Art. 9. — Quando per il concorso di una o più circostanze la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pena ordinaria, ma a quella di specie diversa.

Art. 10. — Nulla è innovato a quanto è stabilito nell'articolo 61 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

Art. 11. — I reati che secondo le disposizioni precedenti si considerano contravvenzioni sono sempre perseguibili d'ufficio, anche se è stabilita la punibilità a querela della persona offesa.

Art. 12. — Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è indicata la durata, corrisponde:

1° ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni;

2° alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni;

3° alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;

4° alla reclusione, la reclusione da tre a dieci anni;

5° alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;

6° al carcere, la reclusione fino a tre anni;

7° agli arresti, l'arresto da cinque giorni ad un mese.

Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.

Ai lavori forzati a vita è sostituito l'ergastolo.

Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle previste dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.

Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che stabiliscono la pena di morte.

Art. 13. — Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene restrittive della capacità giuridica, si intendono richiamate la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, la interdizione da una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte secondo il codice penale.

Art. 14. — Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione della interdizione dai pubblici uffici senza che sia indicato se perpetua o temporanea, ovvero della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte:

alla interdizione dai pubblici uffici corrisponde la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte corrisponde la interdizione da una professione o da un'arte ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, secondo che si tratti di delitto ovvero di contravvenzione.

Art. 15. — Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell'articolo precedente, la interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre mesi a cinque anni e la interdizione da una professione o da un'arte e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte da quindici giorni a due anni.

Art. 16. — Quando la interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una professione o da un'arte sono previste dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la durata, esse hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato.

Tuttavia, in nessun caso possono essere oltrepassati il limite massimo e quello minimo stabiliti negli articoli 20 e 25 del codice penale abrogato.

Art. 17. — Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, ogni altra incapacità giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale.

Nondimeno alla «sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici»

deve considerarsi corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 18. — Quando dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali è stabilito che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, ad un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.

Art. 19. — Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto del codice penale, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del codice penale stesso.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 20. — Le pene dell'ergastolo e della reclusione derivanti dalla commutazione prevista dall'articolo 36 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie terza), si scontano nei modi stabiliti dal codice penale.

Art. 21. — Nell'esecuzione delle condanne a pene principali non previste dal codice penale si osservano le disposizioni seguenti:

1° il condannato alla detenzione sconta la pena in uno degli stabilimenti in cui si sconta la pena della reclusione, con l'obbligo del lavoro, con l'isolamento notturno e con il regime al quale sono sottoposti i condannati alla reclusione. Egli può

tuttavia scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più confacente alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. Può essergli altresì permessa una specie diversa di lavoro, anche all'aperto. Il condannato alla detenzione non può essere inviato in colonia o in altro possedimento d'oltr mare;

2° il condannato al confino, alla interdizione dai pubblici uffici e alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte continua a scontare la pena nei modi stabiliti dal codice penale abrogato.

Se il condannato al confino trasgredisce agli obblighi impostigli, la pena del confino è convertita in quella della reclusione, da scontarsi con le modalità stabilite per la detenzione nel numero 1° di questo articolo per il tempo che rimane ancora da scontare. Per la inosservanza degli obblighi derivanti dalla condanna alla interdizione dai pubblici uffici o dalla condanna alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, si applica l'articolo 389 del codice penale.

Art. 22. — Le pene detentive che debbono ancora essere scontate, in tutto o in parte, per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale e per le quali è stata ordinata l'esecuzione in stabilimenti speciali, o in case di custodia o in case di correzione a' termini del codice penale abrogato, si scontano, rispettivamente, negli stabilimenti e nei modi indicati dal codice penale e dal regolamento penitenziario.

Art. 23. — Il condannato all'ergastolo o alla reclusione, anche dopo il 1° luglio 1931, a

norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena nei modi stabiliti dal codice.

Tuttavia il condannato alla pena dell'ergastolo per delitto per cui il codice commina la pena di morte sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.

Nei casi di aumento della durata della segregazione cellulare continua per effetto del concorso di reati o di pene ovvero per effetto della recidiva, il condannato sconta la pena dell'ergastolo con segregazione cellulare continua per un tempo corrispondente all'aumento predetto.

Art. 24. — Quando, per fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si deve pronunciare condanna ad una pena non preveduta dal codice stesso, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell'art. 12.

Nondimeno:

1° quando in luogo della detenzione è applicata la reclusione, questa è scontata a norma del n. 1° dell'articolo 21.

Per ogni altro effetto giuridico si applicano le disposizioni più favorevoli;

2° continueranno ad applicarsi le pene del confino, della interdizione dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Si osserva, in tal caso, quanto è disposto dal n. 2° dell'art. 21;

3° per la vigilanza speciale si osserva il disposto dell'art. 54.

Art. 25. — La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.

Art. 26. — Le disposizioni del codice penale concernenti le pene accessorie sono applica-

bili anche rispetto alle condanne divenute irrevocabili prima dell'attuazione del codice stesso, quando le predette disposizioni siano più favorevoli al condannato.

Art. 27. — Le disposizioni stabilite dal capo 2° del titolo 3° del libro 1° del codice penale non si applicano ai reati commessi prima dell'attuazione del predetto codice.

Art. 28. — La disposizione dell'articolo 97 del codice penale si applica anche ai fatti commessi anteriormente all'attuazione di esso.

Art. 29. — Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale da persona minore degli anni quattordici sono dichiarate estinte a' termini degli articoli 2 e 97 del codice stesso. Nondimeno, se il colpevole non ha ancora compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in tutto o in parte, la pena, può farsi luogo all'applicazione di misure di sicurezza secondo le disposizioni dell'articolo 52 di questo decreto.

Art. 30. — Le disposizioni dell'articolo 96 e della prima parte dell'articolo 98 del codice penale sono applicabili soltanto al sordomuto o al minore che non sono stati ancora condannati al momento dell'attuazione del codice stesso.

Art. 31. — Gli effetti giuridici della recidiva verificatisi prima dell'attuazione del codice penale sono regolati dalle disposizioni del codice penale abrogato.

Per determinare la recidiva ed ogni altro effetto penale della condanna, diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione del codice penale, si tiene conto anche delle condanne per reati

anteriamente commessi, salvo che prima dell'attuazione del codice siano decorsi i termini stabiliti nell'art. 80 del codice penale abrogato.

Art. 32. — La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato non può essere pronunciata in base a reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale. Tuttavia si tiene conto anche dei reati anteriori, quando il condannato commette un altro reato dopo l'attuazione del codice stesso.

Per determinare, agli effetti dell'art. 106 del codice penale, se una causa di estinzione del reato o della pena abbia estinto anche gli effetti penali, si ha riguardo alla legge più favorevole al reo.

Art. 33. — La tendenza a delinquere può essere dichiarata anche per delitti commessi anteriormente al codice penale, quando la sentenza di condanna è pronunciata dopo l'attuazione di esso.

Art. 34. — Quando la punibilità di un reato commesso in territorio estero prima dell'attuazione del codice penale dipende, secondo il codice stesso, dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato ed egli vi si trova a tale data, il termine di tre anni entro il quale la richiesta o l'istanza possono essere proposte decorre dal giorno dell'attuazione del codice.

Art. 35. — Quando per la punibilità di un reato commesso in territorio estero il codice penale richiede l'istanza della persona offesa, la querela presentata prima dell'attuazione del codice tiene luogo dell'istanza.

La richiesta presentata da un Governo estero anteriormente all'attuazione del codice penale

ha l'efficacia della richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 36. — Per i reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non si può procedere d'ufficio:

1° se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta;

2° se la punibilità del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore, a querela, richiesta od istanza, e lo è, invece, secondo il codice penale.

Salvo che sia intervenuta una causa di decadenza, il termine di tre mesi stabilito negli articoli 124, 128 e 130 del codice penale per presentare la querela, l'istanza o la richiesta decorre dal giorno dell'attuazione del codice stesso, quando la persona offesa o l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato prima di tale giorno; altrimenti decorre dal giorno della notizia del fatto.

Art. 37. — Per i reati punibili a querela della persona offesa ovvero su richiesta od istanza, commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, la querela, la richiesta e l'istanza sono regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli atti prima compiuti.

Art. 38. — Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si applica l'articolo 135 del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto giuridico le disposizioni della legge più favorevole al reo.

Art. 39. — L'articolo 148 del codice penale si applica anche a coloro che siano stati condannati con sentenza divenuta irre-

vocabile prima dell'attuazione del codice medesimo.

Qualora il condannato si trovi già riacquisito in un manicomio giudiziario, l'esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.

Art. 40. — La esclusione dal beneficio dell'amnistia o dell'indulto stabilita per i recidivi dall'ultimo capoverso dell'articolo 151 e dall'ultimo capoverso dell'articolo 174 del codice penale si applica anche se il reato, al quale il decreto di amnistia o di indulto si riferisce, è stato commesso prima dell'attuazione del codice.

Art. 41. — Quando le disposizioni del codice penale concernenti la estinzione del reato per prescrizione e la estinzione delle pene per decorso del tempo e quelle stabilite dalle leggi anteriori per la prescrizione dell'azione penale e della condanna penale sono diverse, si applicano le disposizioni più favorevoli al reo.

Gli atti interruttivi compiuti in base alla legge anteriore conservano la loro efficacia anche se il codice penale non attribuisce ad essi efficacia interruttiva.

Tuttavia, se si tratta di prescrizione più breve di un anno, il corso di essa è interrotto da qualsiasi atto del procedimento anche se compiuto dopo l'attuazione del codice penale. In ogni caso il reato è prescritto se nel termine di un anno dal giorno del commesso reato non è pronunciata la sentenza di condanna quantunque non irrevocabile.

Art. 42. — In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può, per reati commessi anterior-

mente all'attuazione del codice penale, essere concesso il perdono giudiziale, a' termini dell'articolo 169 del codice.

Art. 43. — Per i fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non si applica, per il risarcimento del danno non patrimoniale, l'articolo 185 del codice, ma continuano ad osservarsi le disposizioni dell'articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria.

Art. 44. — Le disposizioni degli articoli 145 e 188 del codice penale si applicano anche a coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile anteriormente all'attuazione del codice, con decorrenza dal giorno dell'attuazione.

Art. 45. — Le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191 del codice penale si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento dell'attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati commessi prima, senza pregiudizio delle garanzie costituite in base alle leggi anteriori.

Art. 46. — Le disposizioni degli articoli 192, 193, 194 e 195 del codice penale si applicano soltanto rispetto ai reati commessi dopo l'attuazione del codice.

Le disposizioni dell'art. 194 non si applicano per gli atti compiuti anteriormente al 19 ottobre 1930.

Art. 47. — Per i delitti di diffamazione commessi prima dell'attuazione del codice penale, la prova della verità continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall'articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal

numero 3° dell'articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facoltà di prova al momento dell'attuazione del codice penale, può esercitare tale facoltà, a pena di decadenza, entro un mese dall'attuazione di esso.

In tutti i casi è ammessa la facoltà di deferire ad un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto, a' termini del capoverso dell'articolo 596 del codice penale.

Art. 48. — Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato nei precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge più favorevole al reo.

Art. 49. — Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell'attuazione del codice penale stesso.

Art. 50. — Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio a' termini delle leggi anteriori al codice penale, sono trasferite in un manicomio giudiziario. Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o una pena detentiva per un tempo non superiore nel massimo a due anni.

In ogni caso competente a revocare il provvedimento di ricovero è il giudice di sorveglianza.

Qualora la revoca sia negata perchè il prosciolti risulta ancora socialmente pericoloso, si osserva il capoverso dell'articolo 208 del codice penale.

Art. 51. — I provvedimenti già emessi a' termini del capoverso dell'articolo 53, o della prima parte dell'articolo 54, o dell'articolo 57, o della prima

parte dell'articolo 58 del codice penale abrogato rimangono fermi.

Per la revoca di essi è competente il giudice di sorveglianza.

Nel caso di trasgressione agli obblighi indicati nel capoverso dell'articolo 53 del predetto codice, i genitori o coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione della persona loro affidata possono, dal giudice di sorveglianza, essere condannati al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma da lire duecento a mille.

Art. 52. — Quando un minore degli anni quattordici è prosciolto per un fatto commesso prima dell'attuazione del codice penale e preveduto dalla legge del tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosità sociale, applica una misura di sicurezza per la durata di un anno.

Allo scadere dell'anno si procede al riesame della pericolosità, osservandosi, anche per gli esami ulteriori, quanto è disposto nell'articolo 208 del codice penale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando si tratta di un minore riconosciuto non imputabile, a' termini dell'articolo 98 del codice penale.

Art. 53. — Le misure di sicurezza prevedute dal codice penale non sono applicabili ai condannati che al momento dell'attuazione del codice hanno scontato interamente la pena.

Il condannato, che non ha ancora espiata, in tutto o in parte, la pena detentiva inflittagli per un delitto, qualora risulti persona socialmente pericolosa, è sottoposto, al termine della pena, a libertà vigilata. Il provvedimento è emesso dal giudice di sorveglianza, d'ufficio

o a richiesta del pubblico ministero.

Art. 54. — La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che è stata applicata o che deriva da una condanna riportata prima dell'attuazione del codice penale è eseguita, per intero o per la parte che rimane da scontare al momento di tale attuazione, nei modi stabiliti dal codice per la libertà vigilata.

Quando la esecuzione della vigilanza speciale non è stata ancora iniziata, si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 648 e seguenti del codice di procedura penale; se la esecuzione è stata già iniziata, l'Autorità di pubblica sicurezza deve fornire al giudice di sorveglianza tutte le informazioni occorrenti perchè egli possa stabilire le prescrizioni alle quali il vigilato deve essere sottoposto.

Solamente il giudice di sorveglianza può in ogni caso modificare o limitare le prescrizioni imposte con la sentenza o successivamente. Fino a quando il giudice di sorveglianza non abbia stabilite le prescrizioni conservano efficacia quelle precedentemente imposte.

Per le trasgressioni agli obblighi imposti si osserva l'articolo 231 del codice penale, anche se per tali trasgressioni vi sia procedimento in corso.

Le condanne irrevocabili per le trasgressioni anzidette sono dichiarate estinte a' termini degli articoli 2 e 231 del codice.

Art. 55. — Le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate dopo l'attuazione del codice per reati precedentemente commessi.

Se trattasi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure di sicurezza sono applicate dal giudice di rinvio o dal giudice di sorveglianza dopo che la corte ha pronunciato sul ricorso.

Art. 56. — Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a ciò che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno riscontro nell'articolo 17 del codice penale.

Art. 57. — Con decreto del Ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, il *Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1931 - Anno IX.

Atti del Governo, registro 308, foglio 146. — MANCINI.

RELAZIONE

a S. M. il RE

del Ministro Guardasigilli

(ROCCO)

per l'approvazione delle disposizioni di attuazione

del

CODICE DI PROCEDURA PENALE

SIRE,

Il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra contiene le disposizioni occorrenti per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale.

La legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegò al Governo della Maestà Vostra la facoltà di provvedere alla riforma penale, fece obbligo al Governo stesso di richiedere il parere della Commissione parlamentare, preveduta dalla legge medesima, su i progetti dei decreti d'approvazione del testo dei nuovi codici, ma non su quelli delle norme per la loro attuazione. Ho peraltro ritenuto opportuno sottoporre all'esame di quella Commissione le disposizioni di cui si tratta, anche per omaggio verso il Parlamento. È stato così possibile giovarmi, nella redazione del testo definitivo, dell'alta sapienza della Commissione.

Le disposizioni strettamente regolamentari, le quali sono di esclusiva competenza del Governo, formano oggetto di separato provvedimento.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE.

Le *disposizioni d'attuazione* del codice di procedura penale sono raccolte nel primo *titolo* del decreto, che a sua volta è suddiviso in altrettanti *capitoli*, contenenti, rispettivamente, le norme generali, che cioè valgono per ogni fase del giudizio in quanto siano applicabili, le norme relative ai giuri d'onore, ai detenuti, all'istruzione, al giudizio di primo grado, al giudizio sulle impugnazioni, all'ese-

cuzione e infine quelle che si riferiscono ai rapporti giurisdizionali con Autorità straniera, seguendo così, come è razionale, l'ordine sistematico del codice.

1. — La prima norma delle disposizioni di attuazione, compresa tra quelle di carattere generale, riguarda l'articolo 3 del codice. Essa, obbligando il procuratore del Re ad informare, senza ritardo, dei provvedimenti dati l'Autorità da cui ha ricevuto il rapporto sul reato, è diretta a concretare le condizioni pratiche per la sospensione del giudizio civile, amministrativo o disciplinare, in attesa del provvedimento che decide sulla questione pregiudiziale. La stessa norma, poi, disponendo che la parte interessata alla sospensione del giudizio civile, amministrativo o disciplinare può farsi rilasciare dall'ufficio del pubblico ministero o dal pretore competente un certificato attestante che è in corso il procedimento penale per il reato di cui si tratta, dà modo all'interessato di presentare tale certificato al giudice, insieme con la domanda di sospensione.

Con l'articolo 2 ho chiarito, allo scopo di togliere ogni incertezza nell'attuazione delle norme relative al diritto di esercitare l'azione civile nel processo penale, che anche quando speciali disposizioni legislative o regolamentari accordano espressamente ad enti, associazioni o privati la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per determinati reati, tale costituzione, come è naturale, non può essere ammessa nei casi concreti, qualora non sussistano le condizioni generali per l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale.

Pertanto, la semplice violazione della legge penale non può di per sé sola dar diritto alla costituzione di parte civile, ma occorre che l'ente, l'associazione o il privato abbia risentito dal reato un danno diretto, patrimoniale o non patrimoniale, ovvero abbia da far valere l'azione civile per la restituzione di ciò che gli sia stato eventualmente tolto mediante il reato (articoli: 185 del codice penale, 22, 23 e 91 del codice di procedura penale).

È chiaro che se l'ente, l'associazione o il privato non avesse da esperire alcuna azione civile, la sua costituzione di parte civile nel procedimento penale non potrebbe avere altra finalità se non quella della repressione del reato. Ma questa è una funzione propria di un organo specifico dello Stato, cioè del pubblico ministero, del quale il nuovo codice di procedura penale ha opportunamente rinvigorito i poteri e aumentato il prestigio. Nè in uno Stato bene ordinato, quale è lo Stato fascista, può ammettersi la sovrapposizione o la interferenza di elementi diversi in una funzione così delicata ed importante, quale è quella dell'esercizio dell'azione penale.

La Commissione parlamentare propose di autorizzare, in via eccezionale, a costituirsi parte civile « gli enti che perseguono fini umanitari e sociali (società zoofile o contro l'alcoolismo) ». Questa proposta, avversata anche in seno alla Commissione stessa, non mi parve meritevole d'accoglimento. Alla preoccupazione, espressa da un commissario, « che il pubblico ministero non dia sempre il dovuto peso alle denunce in tali materie » (timore d'altronde non

giustificato dall'esperienza), si contrappone il timore delle esorbitanze dovute all'eccesso di zelo da cui talvolta sono animati i rappresentanti di tali enti e società, i quali sono spesso portati a considerare la loro nobilissima attività con criteri troppo unilaterali e soggettivi e quindi pericolosi per la saggia ed equilibrata amministrazione della giustizia. Ma, a prescindere da ciò, non è opportuno snaturare, per alcuna ragione, il carattere dell'istituto della costituzione di parte civile, e conviene reagire ad ogni tentativo di trasformare l'istituto medesimo in una accusa privata, elemento perturbatore della serenità dei giudizi penali, condannato dall'esperienza e bandito dagli ordinamenti dello Stato moderno.

È quindi sufficiente, per l'efficace svolgimento dell'attività dei predetti enti ed associazioni, il diritto di denuncia ad essi spettante (come fu rilevato in seno alla stessa Commissione), tanto più che in parecchi casi la legge li autorizza ad istituire guardie giurate per l'accertamento dei reati che ledono gli interessi per la tutela dei quali le associazioni e gli enti medesimi sono costituiti.

Ho ritenuto opportuno formulare, sull'ammissione al patrocinio gratuito nei procedimenti penali, norme più chiare e precise di quella contenuta nell'articolo 15, ultima parte, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, senza tuttavia modificare le linee fondamentali dell'istituto (articolo 3).

La Commissione parlamentare consigliò di estendere il patrocinio gratuito anche al consulente tecnico, perché, altrimenti, vi sarebbe stata una troppo notevole diversità di trattamento tra imputato povero e ricco. La proposta della Commissione mi è parsa accettabile dovendosi il consulente tecnico considerare, nel sistema del codice, come un vero e proprio difensore tecnico, e, pertanto, ho modificato in tali sensi il capoverso dell'articolo 3.

Naturalmente la estensione dell'istituto del gratuito patrocinio importa che, quando è concesso il beneficio, la nomina del consulente tecnico deve essere fatta dal giudice, il quale dovrà altresì procedere alla liquidazione degli onorari.

La difesa d'ufficio, che il magistrato ha l'obbligo di assicurare all'imputato che non scelga il proprio difensore, ha richiamato, in particolar modo, la mia attenzione. Ho ritenuto innanzi tutto che fosse il caso di risolvere legislativamente una questione che ha dato luogo a dispareri, stabilendo che la difesa d'ufficio è gratuita soltanto per gli imputati che si trovano nelle condizioni per essere ammessi al patrocinio gratuito (articolo 4); negli altri casi, il difensore ha diritto di esigere l'onorario, dopo, ben s'intende, aver prestato il proprio patrocinio. Questa disposizione, sulla quale nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare concorrerà a rendere la difesa d'ufficio più gradita ed efficace.

Non può essere permesso, a chi ha i necessari mezzi economici, di sottrarsi al dovere del pagamento solo perché la legge esige che, di regola, nessun imputato deve essere privo di difensore.

Ho inoltre disciplinato (articolo 5) le formalità inerenti alla comunicazione della nomina d'ufficio al difensore, affinché, questi non possa sottrarsi, senza giustificato motivo, al nobilissimo incarico, che in ogni tempo è stato singolare privilegio che contribuisce a nobilitare la professione forense.

A questo proposito, affinchè nessuna soluzione di continuità si verifichi nella difesa dell'imputato, essendo tale continuità uno dei capisaldi del contraddittorio, ho prescritto che il difensore, anche quando non può adempiere i doveri del suo ufficio e ha di ciò avvertito l'Autorità procedente, deve continuare nell'esercizio dell'ufficio fino a che l'Autorità medesima non lo abbia sostituito.

Questa disposizione non incontrò il favore della Commissione parlamentare, che ne propose la soppressione, o, quanto meno, la modificazione nel senso di richiedere che il difensore « abbia accettato l'incarico »; la stessa Commissione propose inoltre, in via subordinata, che si accettassero i casi di « gravi impedimenti morali e materiali »; ma mi è sembrato che non fosse opportuno accogliere la proposta soppressione, attesa la superiore necessità di evitare qualsiasi interruzione nella difesa dell'imputato.

Quanto alle modificazioni consigliate, è da rilevare che, se si tratta del difensore di fiducia, è naturale che la disposizione sia applicabile soltanto quando egli abbia accettato, esplicitamente o implicitamente, l'incarico, perchè il difensore di fiducia non è obbligato ad assumere l'incarico. Obbligatoria è invece l'assunzione della difesa d'ufficio, e però sarebbe contraddittorio esigerne l'accettazione. Avvenuta l'accettazione da parte del difensore di fiducia o la nomina del difensore d'ufficio, il difensore esercita « un servizio di pubblica necessità » (articolo 359, n. 1° del codice penale), che deve essere convenientemente tutelato, nel pubblico interesse, contro ogni fatto che venga ad eluderlo o a paralizzarlo. Non è poi il caso di stabilire espressamente un'eccezione per le ipotesi di « gravi impedimenti morali o materiali », perchè è troppo ovvio che, ove questi, sussistano realmente e siano riconosciuti dal giudice, il difensore non potrà essere costretto ad esercitare il suo ufficio.

La necessità che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici abbiano tempestivamente conoscenza dei procedimenti iniziati contro i loro dipendenti, affinchè possano adottare i provvedimenti disciplinari o d'altra indole che le leggi o le esigenze del servizio rendono necessari, mi ha suggerito di dettare una norma generale (articolo 6), con la quale si fa obbligo alle Autorità giudiziarie, che procedono penalmente contro uno degli impiegati predetti, di informarne l'Amministrazione da cui questi dipende, senza attendere la definizione del procedimento. E per rendere più completa la disposizione, ho accolto il consiglio della Commissione parlamentare, di aggiungere che l'Autorità deve dare notizia all'Amministrazione interessata anche del titolo del reato per il quale, allo stato degli atti, si procede.

Il penultimo articolo di questo capo (articolo 7) disciplina le modalità con le quali debbono essere eseguite le cancellature, le variazioni o le aggiunte che occorre apportare in un atto processuale. Le norme all'uopo dettate sono sostanzialmente quelle prescritte per gli atti pubblici in generale.

2. — Il capo secondo contiene le disposizioni sulla costituzione e sul funzionamento dei giuri d'onore.

A stretto rigore non sarebbe stato indispensabile stabilire norme che regolassero la costituzione e il funzionamento dei giuri, il quale esplica la sua azione in una sfera di rapporti prevalentemente privati.

Fu appunto questa la ragione per cui lo schema di decreto sottoposto all'approvazione della Commissione parlamentare non conteneva alcuna norma in proposito.

Senonchè un più attento esame mi ha fatto considerare che, avendo il legislatore concesso ai privati la facoltà di deferire al giuri d'onore il giudizio sulla verità dei fatti, con ciò ha riconosciuto ad essi l'interesse ad ottenere l'effettiva decisione da parte dell'organo che di comune accordo hanno scelto per la risoluzione della loro controversia. Ne consegue che la legge, che ha riconosciuto tale interesse, non può esimersi, entro determinati limiti, dal renderne agevole l'attuazione.

Oltre a ciò occorre rilevare che vi è un interesse pubblico da garantire, e precisamente quello di impedire che, attraverso i giuri d'onore, continui quella dannosa pubblicità, che è stata una delle cause per cui si è ritenuto di non dare ingresso all'*exceptio veritatis* nei processi di diffamazione e d'ingiuria.

Un'altra ragione, infine, che mi ha determinato a porre alcune norme di attuazione nella materia in discorso, è stata quella di ottenere che la preclusione dell'azione penale o l'estinzione del reato si verifichi solo quando esiste una seria ed univoca volontà di adire il giuri.

La prima parte dell'articolo 9 provvede a stabilire con precisione il momento in cui il deferimento al giuri d'onore deve intendersi effettivamente avvenuto. Questo momento coincide con quello in cui i componenti il giuri hanno accettato la nomina, perchè prima di tale accettazione il giuri non può considerarsi validamente formato. Per eliminare poi ogni possibile incertezza sulla prova dell'accettazione, ho stabilito che questa deve sempre risultare da atto scritto.

Col primo e col secondo capoverso dell'articolo 9 è resa più facile all'offeso e all'offensore la costituzione del giuri, quando non ritengano, come ne hanno la facoltà, di procedervi direttamente.

Su richiesta dell'offeso e dell'offensore la nomina del giuri può essere fatta dal presidente del tribunale, organo che dà il più ampio affidamento circa un'oculata scelta dei componenti il giuri.

L'offeso e l'offensore inoltre, vengono agevolati nella costituzione del giuri con la possibilità di avvalersi di associazioni legalmente riconosciute, le quali abbiano formato albi approvati dal presidente del tribunale. In tal modo, mentre si utilizza l'intervento di associazioni che per il loro istituto hanno la possibilità di apprestare adeguati elementi alla formazione del giuri, si realizza, d'altra parte, mediante l'approvazione degli albi fatta dal presidente del tribunale, una garanzia maggiore nella scelta di persone veramente idonee.

Allo scopo di assicurare l'effettivo e sollecito funzionamento del giuri ho stabilito nel capoverso dell'articolo 10 che il giuri, comunque sia stato costituito, debba pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione, prorogabile per gravi motivi dal presidente del tribunale.

Le disposizioni dell'articolo 11 attengono più particolarmente al funzionamento del giuri. Il pubblico interesse, al quale sopra accennavo, della esclusione di ogni pubblicità, è tutelato dalle norme della prima parte e dei primi due capoversi dell'articolo.

Ogni pubblicazione arbitraria degli atti o dei documenti dei giuri è punita ai termini degli articoli 684 e 685 del codice penale.

Nel penultimo capoverso dell'articolo 11 ho disposto che il giuri, quando lo ritiene necessario, può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni. Ciò non toglie, naturalmente, che il giuri possa far ricorso ad altri mezzi di prova.

La disposizione in esame è collegata alla disposizione dell'articolo successivo, per cui i testimoni non possono rifiutarsi di comparire quando siano chiamati a deporre innanzi a un giuri nominato in uno dei modi indicati nel primo e secondo capoverso dell'articolo 9. Ho ritenuto di affidare al giuri questo potere di coercizione per rendergli più agevole il valersi di un mezzo di prova, che è quasi sempre indispensabile per l'accertamento dei fatti. Ho però limitato la concessione di tale potere a quei giuri che, per il modo di nomina, danno sicuro affidamento di non abusarne.

Per eguale considerazione ho concesso la facoltà di richiedere documenti e informazioni alle pubbliche Amministrazioni solamente ai giuri nominati nei modi indicati nel primo e nel secondo capoverso dell'articolo 9.

Nell'articolo 12 ho stabilito sanzioni disciplinari rivolte ad assicurare l'osservanza degli obblighi, che hanno i componenti il giuri, di pronunciare il loro verdetto nel termine stabilito e di mantenere il segreto per ciò che concerne gli atti da essi compiuti.

Ho pure stabilito una sanzione, anch'essa disciplinare, per il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire davanti al giuri nominato nei modi indicati nel primo e secondo capoverso dell'articolo 9.

Dal complesso delle norme esaminate appare chiaro che il giuri d'onore non può essere considerato una giurisdizione.

Non è una giurisdizione penale perchè, mentre oggetto del processo penale è l'accertamento dell'offesa da cui deriva di necessità l'applicazione della pena, il giudizio di onore si svolge invece dopo che è estinto il reato ed ha per oggetto l'accertamento della verità dell'addebito offensivo considerato come illecito morale non produttivo di conseguenze penali.

La diversità dell'oggetto dei due giudizi esclude poi che il giudizio d'onore possa essere assimilato a un giudizio arbitrale.

L'arbitro, come si sa, si sostituisce al giudice, e quindi per aversi tale assimilazione sarebbe stato necessario che l'oggetto dell'attività dei giuri fosse identico all'oggetto proprio dell'attività esercitata dalla giurisdizione civile. Senonchè ufficio del giuri non è quello di decidere una controversia di diritto civile.

Il giuri d'onore altro non è che un organo di censura privata, operante nella sfera esclusivamente etica dei rapporti sociali, sottoposto, entro determinati limiti, all'osservanza di talune norme giuridiche predisposte ad assicurarne il regolare funzionamento.

Per questo il giuri non può avere altri poteri all'infuori di quelli che gli sono espressamente attribuiti dalla legge. Per questo, ancora, e in mancanza di una espressa disposizione, non possono essere applicate ai giuri e ai testimoni, che hanno l'obbligo di deporre, le disposizioni della legge penale che si riferiscono ai pubblici ufficiali e ai testimoni chiamati a deporre davanti all'Autorità giudiziaria.

Il verdetto dei giuri, infine, non può, per qualsiasi effetto giuridico, assimilarsi alla sentenza.

3. — Per ciò che concerne le *disposizioni relative ai detenuti*, oggetto del capo terzo, ho mantenuto la provvida norma che assegna al procuratore del Re l'obbligo di recarsi, almeno una volta al mese, nelle carceri giudiziarie della sua circoscrizione per la vigilanza sugli imputati detenuti (articolo 13), mentre la vigilanza sui condannati è attribuita, come è noto, al giudice di sorveglianza.

Eguale obbligo è attribuito al pretore rispetto agli imputati detenuti nelle carceri mandamentali. E appena da ricordare che rispetto ai condannati detenuti nelle carceri mandamentali la vigilanza spetta pure al pretore, come giudice di sorveglianza, ai termini dell'articolo 585 del codice.

Particolari norme concernenti i detenuti ed altre concernenti gli internati per misure di sicurezza sono contenute nelle disposizioni regolamentari e nel regolamento generali per gli istituti di prevenzione e di pena.

4. — Il capo quarto contiene le norme relative all'*istruzione*. La disciplina delle formalità, relative alla trasmissione dei mandati e degli ordini di accompagnamento, di arresto e di cattura all'Autorità che deve provvedere alla loro esecuzione, forma il contenuto dell'articolo 14, mentre la disciplina delle altre formalità, alle quali deve adempiere il cancelliere del giudice *a quo*, quando sia impugnata un'ordinanza concernente la libertà personale dell'imputato, forma il contenuto dell'articolo 15. Le norme comprese in questo articolo sono importanti sotto un duplice aspetto. Infatti, con l'autorizzare il cancelliere del giudice *a quo* a trasmettere al giudice superiore, anche in copia, i soli atti necessari per la risoluzione dell'incidente relativo alla libertà personale dell'imputato, si evita il pericolo che il giudice, il quale procede all'istruzione, debba privarsi dell'intero incartamento processuale, con la conseguenza inevitabile di una forzata sospensione dell'istruzione. Per questa ragione non ho potuto accogliere la proposta della Commissione parlamentare di togliere la parola « necessari ». Ben si comprende, poi, che, se la trasmissione sarà eseguita dal cancelliere, la scelta degli atti necessari sarà fatta dal giudice *a quo*; questi, infatti, deve trattenerne gli atti che gli occorrono per la prosecuzione del procedimento e che non sono indispensabili per la decisione del giudice *ad quem*.

Inoltre, con l'obbligo imposto al giudice superiore di decidere sull'impugnazione con precedenza assoluta su ogni altro affare, si contribuisce ad imprimere all'istruzione quella speditezza che è una delle sue fondamentali necessità.

Le disposizioni dell'articolo 16 riproducono, in sostanza, norme che erano in vigore sotto l'impero del codice abrogato e che sono tuttora consigliate dalla più elementare prudenza. Quando per la morte di una persona sorga comunque sospetto di reato, la sola Autorità competente a compiere le indagini occorrenti e in conseguenza a ordinare la rimozione del cadavere, anche se sia rinvenuto in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere l'Autorità giudiziaria. È noto che codeste indagini iniziali possono avere impor-

tanza veramente decisiva per l'accertamento del reato; non sarebbe opportuno, pertanto, lasciare l'iniziativa e la responsabilità ad altra Autorità che non sia quella giudiziaria, mentre gli inconvenienti che possono derivare da una meno pronta rimozione del cadavere, non sono comparabili a quelli che potrebbero derivare dal mancato intervento dell'Autorità giudiziaria.

Gli articoli seguenti, dal 17 al 23, pongono le norme relative all'esecuzione delle perizie.

È stata più volte rilevata, da magistrati e da medici, la soverchia frequenza con cui si suole procedere alle autopsie, anche quando la causa della morte è evidente. Adducevasi, a giustificazione, l'opportunità della ricerca di eventuali concause; ma, eliminata dal codice penale questa circostanza, viene meno anche codesto pretesto. Gli atti inutili devono sempre evitarsi, e tanto più quando sono dispendiosi. Perciò l'articolo 17, capoverso, prescrive, fra l'altro, che la sezione del cadavere non può essere ordinata, se non quando sia necessaria per accertare la causa della morte. È manifesto, poi, che con rigore anche maggiore l'Autorità giudiziaria deve apprezzare i motivi che possono indurla ad ordinarne la esumazione (articolo 16, ultimo capoverso).

Altra disposizione di carattere generale sulle autopsie è contenuta nel già citato articolo 17. A norma dell'articolo 391 del codice di procedura penale il procuratore del Re, che procede ad istruzione sommaria, è autorizzato ad ordinare una perizia solo quando si tratta di indagini facili e brevi; in ogni altro caso, in cui risulta necessario l'intervento del perito, egli deve trasmettere gli atti al giudice istruttore affinché proceda ad istruzione formale. Or bene, occorre evitare che nei procedimenti per delitti di omicidio, quando è possibile l'istruzione sommaria per la particolare evidenza della prova specifica, il procuratore del Re debba rinunciare alle forme più spedite, che sono proprie del rito sommario, solo perché è necessario procedere alla sezione del cadavere. E poichè questa non importa d'ordinario che una breve serie di operazioni della maggiore semplicità, l'articolo 17 prescrive che, agli effetti delle disposizioni del primo capoverso dell'articolo 391 del codice di procedura penale, le autopsie si considerano indagini facili e brevi, sempre che non debbano associarsi a ricerche di carattere complesso, quali possono essere, ad esempio, quelle chimiche.

Le regole relative alle perizie in caso di lesioni personali e di aborto (articolo 19 e 20), che già erano comprese fra le norme d'attuazione del codice di procedura penale del 1913, sono state coordinate con le disposizioni del nuovo codice penale su tali reati.

A proposito delle perizie in materia di lesione personale (articolo 19), la Commissione parlamentare osservò che sarebbe opportuno « fissare disposizioni analoghe a quelle di attuazione del codice di procedura penale del 1913 circa l'epoca in cui devono essere fatte le nuove osservazioni peritali per giudicare delle conseguenze della lesione, le quali, pel nuovo codice, dovrebbero eseguirsi al decimo e al quarantesimo giorno ». Mi è sembrato però preferibile lasciare al giudice la facoltà di stabilire i momenti nei quali si richiede l'intervento del perito, secondo la natura delle lesioni e il decorso del processo patologico.

Deve darsi particolare rilievo alle disposizioni dell'articolo 20, formulate in relazione alle ipotesi fondamentali del delitto di aborto previste dagli articoli 545 e 550 del codice penale, tabelle delle quali sono nuove rispetto al codice abrogato. Così, nel capoverso dell'articolo 20 è prescritto che, quando l'aborto non si è verificato, deve essere proposto al perito anche il quesito se la donna era incinta. Ciò è stato disposto in relazione alla particolare ipotesi di atti abortivi su donna ritenuta incinta, che il nuovo codice penale configura espressamente nell'articolo 550, allo scopo di eliminare le questioni che si agitavano sotto l'impero del codice del 1889 e per conferire alla tutela della stirpe quelle garanzie maggiori che costituiscono una parte essenziale della politica demografica del Regime.

Le norme d'attuazione del codice del 1913 contenevano anche una disposizione concernente la perizia in caso d'incendio, ma il principio in essa racchiuso era di tale evidenza, che non ho ritenuto necessario riprodurla, sia pure con modificazioni.

Per le perizie riguardanti i delitti di falsità in biglietti di banca o in monete metalliche ho stabilito (articolo 21) che esse debbano essere eseguite rispettivamente da un tecnico della Direzione generale della Banca d'Italia (unico istituto d'emissione) o della Direzione generale del Tesoro. Dalla particolare competenza del personale tecnico addetto alle due direzioni generali deve trarre il maggior profitto. L'attuazione della norma, potrà, forse, richiedere un tempo più lungo di quello che sarebbe necessario se la perizia fosse eseguita da altro esperto più vicino al magistrato, ma l'interesse è così rilevante da compensare questo, in verità, poco notevole inconveniente. D'altra parte, ho stabilito che la perizia deve essere eseguita d'urgenza. Appena è necessario avvertire che codesti periti sono soggetti agli stessi obblighi e alle medesime sanzioni di tutti gli altri.

L'articolo 22 stabilisce le cautele da osservarsi dal cancelliere circa il deposito degli atti che possono essere esaminati dai periti. Poiché tali norme sono intimamente collegate alla necessaria salvaguardia del segreto istruttorio, le ho collocate in questo decreto anziché tra le norme regolamentari.

Ho poi dettato norme semplici e precise per la liquidazione degli onorari ai periti (articolo 23), materia intorno alla quale era venuto a costituirsi un contenzioso che non deve essere più oltre tollerato, trattandosi di prestazioni obbligatorie. La regola è che la liquidazione deve farsi dallo stesso magistrato che ha nominato il perito, con provvedimento non soggetto a impugnazione, in base ai precetti d'ordine generale contenuti nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 190 del codice di procedura penale. La liquidazione avviene ai termini di una precisa tariffa ed in base alla parcella del perito, e però non v'è ragione di concedere impugnazioni.

La Commissione parlamentare consigliò di ammettere la possibilità di reclamo contro il provvedimento di liquidazione. Osservo che la possibilità di riesame dell'avvenuta liquidazione non è esclusa, ma è eliminata soltanto la complicazione di un procedimento incidentale, coi relativi gravami. Nei casi d'errore nulla vieta, infatti, che il perito si rivolga allo stesso magistrato affinché, con un nuovo provvedimento, gli renda ragione.

Le norme dell'articolo 24 hanno lo scopo di ottenere che si proceda, con uniformità, all'identificazione delle cose sequestrate e di assicurarne, con la maggiore efficacia, l'integrità.

L'articolo 25 indica quali domande preliminari deve rivolgere il magistrato all'imputato nell'interrogatorio, oltre quelle essenziali di cui all'articolo 366 del codice. Si tratta d'accertare elementi che possono servire principalmente a lumeggiare la personalità dell'individuo, a facilitare l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, e anche a raccogliere elementi utilissimi per la statistica criminale.

5. — Il capo quinto comprende le disposizioni di attuazione per i *giudizi di primo grado*; i primi due articoli dettano norme particolari ai giudizi di competenza della corte d'assise.

La prima parte dell'articolo 26 attribuisce al procuratore generale la facoltà di ordinare, quando occorra e nel momento che egli ritenga opportuno dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio o della richiesta di citazione, il trasferimento dell'imputato detenuto nelle carceri del luogo, in cui è convocata la corte; il capoverso disciplina la trasmissione degli incartamenti processuali e delle cose sequestrate.

L'articolo 27 prevede una ipotesi di particolare importanza. Può avvenire che una causa di estinzione del reato, quale l'amnistia, la remissione della querela, o la stessa prescrizione, intervenga quando è già stato emesso il decreto di apertura della sessione della corte d'assise, ma prima del giorno fissato per il dibattimento. Tra i due momenti può intercedere un intervallo di tempo spesso piuttosto notevole. Or bene, poichè la sezione degli appelli penali della corte non è competente in tale intervallo a dichiarare l'estinzione del reato, sostituendosi la sezione predetta (articolo 153, capoverso ultimo) alla corte d'assise per i provvedimenti da adottare in camera di consiglio solo per il tempo in cui la sessione è chiusa, l'articolo 27 elimina ogni possibilità d'inconvenienti, prescrivendo che appunto nei casi preveduti dall'articolo 421 del codice di procedura penale, qualora si tratti di un reato di competenza della corte d'assise, e non sia necessario procedere al dibattimento, la sentenza è pronunciata, nel predetto intervallo, dal presidente della corte d'assise.

Le disposizioni dell'articolo 28 concernono la tassazione delle spese che debbono essere anticipate dall'imputato o dalle altre parti non ammesse al gratuito patrocinio. Se sorge contestazione sull'ammontare della tassazione decide, *insindacabilmente*, senza alcuna formalità, il presidente o il pretore. Parve alla Commissione parlamentare che la parola «insindacabilmente» non fosse opportuna, e perciò ne propose la soppressione. E da rilevare però che tale avverbio mette in evidenza che si tratta di provvedimento rimesso interamente al criterio discrezionale del giudice, e che pertanto non è in alcun modo censurabile.

In seno alla stessa Commissione fu altresì osservato che la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 28 reca agli uffici postali «un sensibile aggravamento di lavoro e alle parti e ai loro difensori disagi che sono facili immaginare». E peraltro da notare che la norma citata non fa che uniformarsi alle disposizioni del Regio

decreto 10 marzo 1910, n. 149, sui depositi giudiziari, senza alcuna innovazione.

L'articolo 29 dispone che la parte civile deve presentare la nota delle sue spese al più tardi con le conclusioni nel dibattimento. Gioverà all'uopo ricordare che l'ultimo capoverso dell'articolo 489 del codice prescrive che l'ammontare di tali spese deve essere *in ogni caso* determinato dal giudice nella sentenza penale di condanna; da ciò la necessità di stabilire un termine per la presentazione della nota predetta.

La disposizione dell'articolo 30, relativa alla formazione dell'originale della sentenza, non ha bisogno di spiegazioni, tanto più che non ha dato luogo ad alcuna osservazione.

6. — L'articolo 31, riguardante le formalità da osservarsi quando gli atti pervengono alla cancelleria della corte di cassazione, e l'articolo 34, relativo alla convocazione e alla costituzione delle sezioni unite della detta corte, riproducono norme che sotto l'impero del codice del 1913 non hanno dato luogo a critiche, e quindi non appare necessario indugiarsi.

Merita invece speciale rilievo la disposizione dell'articolo 32, con cui si prescrive che gli ufficiali giudiziari devono notificare di urgenza ai difensori e restituire immediatamente alla cancelleria della corte di cassazione gli avvisi ricevuti dal cancelliere di detta corte ai termini dell'articolo 533 del codice. L'opportunità di questa norma appare evidente, quando si rifletta che il termine per presentare i motivi aggiunti (articolo 529, capoverso) decorre dal giorno della notificazione dell'avviso che gli atti sono a disposizione del difensore nella cancelleria della corte. È quindi indispensabile conoscere, per l'ammissibilità di questi motivi, il giorno preciso in cui è avvenuta la detta notificazione, e tale conoscenza non si può avere se l'ufficiale giudiziario non restituisce prontamente alla cancelleria della corte l'avviso notificato. Trattandosi di un atto di grande importanza, è giustificata la sanzione disciplinare comminata a carico dell'ufficiale giudiziario negligente.

Anzi essa parve tanto opportuna alla Commissione parlamentare, che questa consigliò di estenderla anche al caso di notificazione irregolare, mentre lo schema di decreto la limitava all'ipotesi del ritardo. Ho accolto ben volentieri la saggia proposta.

Può essere opportuno ricordare, malgrado la perspicua chiarezza del capoverso dell'articolo 529 del codice, che la presentazione dei motivi aggiunti nel giudizio di cassazione è ammessa soltanto nel termine stabilito nell'articolo 533, e che quindi non sono ammissibili motivi aggiunti quando il difensore è nominato con il decreto che fissa l'udienza o successivamente. L'opera di questo difensore gioverà solo per il dibattimento, e perciò non è il caso di concedergli la facoltà di presentare nuovi motivi, tanto più che, se si tratta di questioni essenziali, quali sono quelle che il giudice deve proporsi anche d'ufficio (articolo 152 del codice), egli potrà sempre presentarsi alla corte nelle sue conclusioni all'udienza.

A proposito dello stesso articolo 32 è sembrato alla Commissione che «il termine indicato di quindici giorni, che è posto anche per poter estrarre copie degli atti, sia a tal fine troppo limitato

quando si tratti di processi voluminosi con più difensori », e perciò propose di stabilire che « entro il detto termine sia necessario soltanto che si presenti la richiesta della copia ». Ma questa materia non è direttamente regolata dall'articolo 32, bensì dall'articolo 533 del codice. Non mi è parsa ad ogni modo opportuna un'aggiunta nel senso desiderato dalla Commissione, perchè, nei casi eccezionali da essa indicati, nulla vieta che il presidente della sezione possa concedere, per ragione di necessità, una congrua proroga del termine. Non sarebbe però conveniente trasformare l'eccezione in regola.

Poichè l'articolo 528, capoverso, del codice stabilisce che, se sia proposto ricorso straordinario contro una sentenza di un giudice speciale che abbia inflitto la pena di morte, la sospensione dell'esecuzione può essere ordinata dal Ministro della giustizia, così era necessario disporre che l'Autorità, la quale ha ricevuto la dichiarazione di ricorso, debba immediatamente informarne il Ministro stesso e che non possa essere data esecuzione alla sentenza prima che il Ministro abbia dichiarato di non voler esercitare la sua facoltà di sospensione (articolo 33).

Lo schema di decreto stabiliva che nella sentenza della corte di cassazione si dovesse omettere la riproduzione dei motivi di ricorso, e che l'indicazione di essi e delle ragioni su cui si fondano fosse limitata a ciò che è strettamente necessario per la motivazione della sentenza. La Commissione parlamentare propose, ed io accolli la proposta (articolo 35), di semplificare la formulazione dell'articolo, stabilendo che « l'indicazione dei motivi e delle ragioni su cui si fondano è limitata a ciò che è strettamente necessario per la motivazione della sentenza ». Anche con questa formulazione si evita l'inutile e laboriosa riproduzione integrale dei motivi, quando non debbano servire a giustificare la decisione.

L'articolo 36 si riferisce al giudizio di revisione. Un doveroso riguardo verso colui che, colpito da ingiusta condanna, ha ottenuto giustizia nel giudizio di revisione ed è quindi dalla legge stessa autorizzato a chiedere, a titolo di soccorso, la riparazione pecuniaria, mi ha suggerito di concedere, per la documentazione della relativa istanza, le agevolazioni fiscali che sono indicate nel detto articolo.

7. — La materia dell'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice, oggetto del capo settimo, è quella che più richiede, per la stessa sua indole, una disciplina particolareggiata.

I primi due articoli, il 37 e il 38, concernono rispettivamente l'esecuzione delle sentenze di proscioglimento e quella delle sentenze di condanna.

Notevole importanza ha l'articolo 37, il quale, in applicazione della regola generale, concernente l'esecuzione delle sentenze di proscioglimento, contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 576 del codice, stabilisce che, quando una sentenza di proscioglimento importa la liberazione dell'imputato detenuto, l'ordine di scarcerazione è emesso immediatamente dal pubblico ministero o dal pretore, secondo la rispettiva competenza. Non ho bisogno di ricordare quale provvida innovazione segni, rispetto alla legislazione anteriore, la regola generale di cui è cenno; l'averne precisata e ribadita l'osservanza per un'ipotesi particolare di estrema delicatezza, qual'è

quella costituita dalle sentenze che dispongono il proscioglimento di un imputato detenuto, aggiungerà, come è da ritenere, pregio anche maggiore alla regola generale stabilita dal codice.

L'articolo 38, nel capoverso, disciplina la trasmissione dell'ordine di carcerazione, menzionato nell'articolo 581 del codice, all'Autorità di pubblica sicurezza. La Commissione parlamentare consigliò di indicare soltanto la prima parte dell'articolo 581, ma mi è parso opportuno mantenere immutata la norma, perchè il predetto ordine non è menzionato soltanto nella prima parte di quell'articolo del codice.

Tra le sentenze di condanna dovevano necessariamente fermare la mia attenzione soprattutto quelle relative alla pena di morte. L'articolo 39 stabilisce, pertanto, che se il condannato alla pena di morte chiede di fare dichiarazioni, queste sono ricevute dal procuratore del Re, che ne fa compilare processo verbale. L'eventualità che codeste dichiarazioni possano rivelare circostanze utili alla scoperta di correi non è la sola ragione che mi ha indotto a stabilire la norma ora ricordata; ho anche considerato che a colui, il quale è sul punto di affrontare il supremo supplizio, non dovesse mancare il conforto di esprimere al magistrato tutto il suo pensiero per ogni possibile effetto che possa interessare la giustizia.

All'esecuzione di condanne a pena pecuniaria hanno riferimento le disposizioni degli articoli 40 e 41, dirette a ridurre al minimo le formalità necessarie per ottenere dal condannato il pagamento della somma che costituisce l'ammontare della pena, o, nel caso di insolubilità, per procedere alla conversione della pena pecuniaria in quella detentiva corrispondente.

La disposizione dell'articolo 40 merita particolare rilievo, perchè comprende anche l'ipotesi della insolubilità del contravventore e della persona civilmente obbligata per l'ammenda nei casi preveduti dagli articoli 196 e 197 del codice penale. Questi articoli, con innovazione profonda rispetto alla legislazione del 1889, istituiscono a carico del preponente e delle persone giuridiche, diverse dallo Stato, dalle Province e dai Comuni, quella responsabilità civile a contenuto fideiussorio per il pagamento dell'ammenda, da cui non lievi benefici sono da attendersi, specialmente per una più efficace osservanza di precetti, prevalentemente amministrativi, protetti con sanzioni penali.

A proposito di questo articolo la Commissione parlamentare propose di stabilire che « lo stato di insolvenza sia provato attraverso l'esecuzione mobiliare e che siano ammessi gli enti obbligati in via sussidiaria a poter dimostrare lo stato di solvibilità del proprio dipendente, indicando i cespiti sui quali possa essere eseguita la sentenza ». Ma, se risultano beni di proprietà del condannato, essi debbono essere necessariamente sottoposti ad esecuzione, mobili o immobili che siano (articolo 586, prima parte), e quindi è inutile stabilire che l'insolvenza debba provarsi « attraverso l'esecuzione mobiliare », che sarebbe vano tentare, se non vi sono beni da sottoporre ad esecuzione. Quanto poi all'ammettere gli enti obbligati a provare la solvibilità del condannato, nulla vieta che essi ciò facciano, ma sarebbe eccessivo ed ingombrante stabilire l'obbligo di interpellarli al riguardo, dato che si deve presumere che tali enti

sappiano tutelare da sé il proprio interesse. Nè si deve dimenticare che codesti enti, i quali tengono alle loro dipendenze il condannato, hanno mezzi efficacissimi per costringere costui al pagamento della pena, se ne abbia la possibilità. E infine da tenere presente che il cancelliere, allo scopo di accertare lo stato economico del condannato, deve rivolgersi anche alla polizia tributaria, la quale dà le maggiori garanzie di informazioni diligenti e sollecite.

Tuttavia, per meglio assicurare l'interesse della Finanza, che coincide con l'interesse della persona civilmente obbligata per l'ammenda, ho precisato a quali uffici di polizia tributaria debbono essere affidate le ricerche di cui si tratta, sostituendo all'ufficio provinciale di polizia tributaria, indicato nello schema di decreto, l'ufficio di polizia tributaria « del luogo ove il condannato o la persona civilmente obbligata per l'ammenda ha il domicilio o la residenza, ovvero deve ritenersi che possieda beni o cespiti di redditi ».

L'articolo 42 racchiude una norma di altissimo valore morale. I provvedimenti che importano la perdita o la sospensione della patria potestà, della tutela legale o dell'ufficio di tutore, devono essere comunicati, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, al Consiglio di patronato del luogo in cui il minore ha la sua residenza. Ora è evidente che codesta disposizione non potrebbe dare risultati utili, se il Consiglio di patronato non dovesse trovare nei privati quel più ampio e veramente proficuo concorso di iniziative, che, nei singoli casi, può contribuire notevolmente ad una soluzione soddisfacente del tormentoso problema della protezione dell'infanzia abbandonata.

L'articolo 43 attribuisce la competenza per concedere la liberazione condizionale (su parere del giudice di sorveglianza: articolo 144 del codice penale) al Ministro della giustizia. Questa disposizione non esisteva nel progetto del decreto, ma ho ritenuto opportuno introdurla nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, sia perchè si riferisce alla competenza e alla forma riguardanti l'esercizio della facoltà di ammettere il condannato al beneficio in discorso, sia perchè non mi parve conveniente lasciarla al regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le disposizioni degli articoli 44 a 48 attengono alle materie della riabilitazione, del casellario giudiziale, dell'ipoteca legale e della restituzione di cose sequestrate. Ho apportato lievissime modificazioni di forma agli articoli 44, 45 e 48, accogliendo le relative proposte della Commissione parlamentare.

L'articolo 49 detta una norma parzialmente nuova in materia di cose sequestrate, di cui sia stata ordinata la confisca: quelle tra le cose predette che siano artistiche, rare o antiche o che abbiano un interesse scientifico possono essere dal Ministro della giustizia assegnate al Museo criminale o ad altri istituti. Nell'istituzione di un Museo criminale presso il Ministero della giustizia l'Italia ha preceduto ogni altro paese. In verità il Museo criminale, che ora è in via di definitivo assetto, esiste da tempo fra noi presso il Ministero che ho l'onore di dirigere e conta raccolte veramente singolari per importanza storica e scientifica. La norma ora ricordata gli assicurerà l'acquisto continuo di nuovo materiale. Non ho potuto accogliere una modificazione di forma proposta dalla Com-

missione parlamentare, perchè mi parve opportuno mantenere la specifica indicazione della destinazione, fatta dall'articolo 49. Ho bensì accolto, invece, il suggerimento del Ministro delle finanze, di precisare che, quando il Ministero della giustizia dispone la vendita delle predette cose, si debba applicare l'articolo 625 del codice di procedura penale.

L'articolo 50 dispone che i biglietti di banca e le monete metalliche, riconosciuti falsi, come pure gli oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione, siano consegnati rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della Regia tesoreria provinciale più vicina. Questa disposizione va coordinata con quanto in materia di perizia dispone il precedente articolo 21 e con talune clausole della recente convenzione di Ginevra 20 aprile 1929 sulla repressione del falso nummario. Aggiungo che l'assegnazione alla Banca d'Italia o alla Amministrazione del Tesoro del materiale di cui è cenno, permetterà quelle ulteriori e più compiute indagini sui processi tecnici di falsificazione, il risultato delle quali costituisce tanta parte nello studio dei mezzi più opportuni per difendere preventivamente la moneta contro le insidie di una delinquenza tra le più raffinate. La formulazione dell'articolo è stata perfezionata, quanto all'indicazione degli istituti cui devono essere rimessi i falsificati. Ho poi accolto la proposta della Commissione parlamentare di sostituire alla espressione adoperata nel testo dello schema: « oggetti destinati per loro natura alla falsificazione », l'espressione: « oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione ».

Gli articoli 51 e 52 riguardano l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie disciplinari. La Commissione parlamentare propose, relativamente all'articolo 52, che fosse data facoltà al giudice, qualora lo ritenga necessario, di sentire l'interessato prima di provvedere alla revoca della condanna, ed ho accolto di buon grado la proposta.

8. — Sono note le ragioni per le quali il nuovo codice di procedura penale ha ritenuto di dover dare sistemazione autonoma in un libro distinto, il quinto, alle disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con le Autorità straniere; le stesse ragioni dovevano consigliarmi a raggruppare, come ho fatto, in un capo distinto da quello relativo alla esecuzione, le norme di attuazione concernenti tale materia. Queste norme, contenute negli articoli 53, 54 e 55, corrispondono a quelle che erano state dettate sui medesimi argomenti dalle disposizioni di attuazione del codice abrogato, e quindi sono ormai ampiamente giustificate da una lunga esperienza.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.

9. — Inizia la serie delle disposizioni di coordinamento, oggetto del titolo secondo, quella dell'articolo 56, il cui dettato è fondamentale. In quella stessa guisa che l'articolo 16 del codice penale prescrive di applicarsi le disposizioni di quel codice anche alla materia regolata da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito

altrimenti, così una norma analoga, quella del ricordato articolo 52, doveva stabilire che le disposizioni del codice di procedura penale si osservano di regola, anche rispetto ai reati previsti da leggi speciali. Ho detto di *regola*, perchè l'articolo 56 di questo decreto riserva alle leggi speciali la possibilità di stabilire norme di procedura, le quali per un ovvio principio di diritto non possono non prevalere su quelle generali contenute nel codice. Questa riserva non è destinata a valere soltanto per le norme di procedura che possono essere inserite nelle leggi speciali da promulgarsi posteriormente al 1° luglio 1931, ma estende la sua efficacia a tutta la legislazione speciale anteriore, allo stesso modo che nel campo del diritto sostanziale penale l'analoga riserva contenuta nell'articolo 16 del codice penale vale per tutte le leggi speciali anteriori alla data predetta. Questi concetti ho avuto cura di sviluppare ampiamente nella mia Relazione sul Progetto definitivo del codice penale, e non è il caso di ulteriormente insistervi. Dirò soltanto che il successivo articolo 61 costituisce in fondo una particolare applicazione del precetto, di cui è cenno, alle disposizioni sull'arresto in flagranza, che siano contenute in leggi speciali e che debbono pertanto continuare ad avere vigore. La particolare delicatezza di ogni disciplina che attenga alla libertà personale dell'imputato mi ha suggerito codesta norma, a rigore forse non necessaria. Al contrario, gli articoli 59 e 60, attinenti alla stessa riserva, disciplinano ipotesi che occorre prevedere. Più di una legge speciale prescrive che per i reati da essa contemplati si debba far ricorso alla citazione direttissima. Ora le modificazioni che il codice introduce in questo istituto (che addirittura si trasforma da istituto proprio dell'istruzione in istituto proprio del giudizio), l'impossibilità giuridica che l'istituto medesimo sia adottato in casi oggi non più ammessi, o che comunque sopravvivano formalità o termini incompatibili col suo nuovo assetto, mi hanno indotto a prescrivere che, quando nelle leggi e nei decreti è stabilita la citazione direttissima rispetto a casi o con formalità o termini diversi da quelli stabiliti per il giudizio direttissimo dal codice di procedura penale, alla citazione direttissima s'intende sostituito il procedimento con istruzione sommaria.

L'altra ipotesi, alla quale testè accennavo, forma oggetto dell'articolo 60. Alcune leggi speciali, come, tra le più recenti, quella sui conflitti collettivi del lavoro, contengono norme di procedura in relazione ad ipotesi di reato, che erano state da esse configurate e che sono state poi trasfuse nel nuovo codice penale. Ora è evidente che anche tali norme debbono intendersi abrogate, posto che le disposizioni di diritto sostanziale, relative ai reati, a cui le norme stesse si riferiscono con vincolo di accessoriata, saranno abrogate con l'entrata in vigore del nuovo codice penale.

A questo proposito la Commissione parlamentare mi invitò a chiarire « se le norme procedurali che furono dettate per i giudizi innanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato siano per effetto dell'articolo (60) abrogate e debbano perciò le istruttorie e i dibattimenti che hanno luogo dinanzi al Tribunale speciale svolgersi con le forme prescritte dal nuovo codice di procedura ». Ma siffatto chiarimento non è necessario, sia perchè l'articolo 60 si

riferisce a reati che erano e restano di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sia perchè la nuova legge concernente la proroga del Tribunale speciale per la difesa dello Stato toglierà ogni possibilità di dubbio.

In attesa che sia emanato il nuovo ordinamento giudiziario, occorre poi una norma circa la costituzione della sezione istruttoria presso la corte d'appello, sostituita all'antica sezione d'accusa.

Ho perciò disposto nell'articolo 58 che per la composizione della sezione istruttoria presso la corte d'appello si osservano le disposizioni delle leggi sull'ordinamento giudiziario concernenti la sezione di accusa.

Speciale cura ho infine posto (articoli 62 e 63) nel determinare la corrispondenza tra le formule di proscioglimento del codice del 1913 e di altre leggi anteriori al 1° luglio 1931 e quelle del nuovo codice, data la grande importanza di questa materia. Per quanto concerne la disciplina delle formule terminative delle sentenze di proscioglimento nell'istruzione o nel giudizio, contenuta rispettivamente negli articoli 378 e 479 del nuovo codice di procedura penale, e le sue differenze rispetto a quella in vigore sotto l'impero del codice abrogato, mi richiamo alla Relazione da me presentata a Vostra Maestà sul codice predetto (n. 157), nella quale facevo notare, tra l'altro, che le innovazioni introdotte a questo riguardo nella legislazione processuale dipendono essenzialmente dalla nozione della « non punibilità », adottata dal nuovo codice penale. Tenuto presente questo punto centrale della disciplina di cui si tratta, le singole disposizioni del ricordato articolo 62 risulteranno senza dubbio della maggiore chiarezza, contribuendo così ad agevolare, anche per questa parte, il passaggio dall'antica alla nuova legislazione.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

10. — Per quanto attiene alle *disposizioni transitorie*, oggetto del titolo terzo, ho accolto nell'articolo 65 il principio generale, unanimemente riconosciuto dalla scienza, e già adottato in occasione della pubblicazione del codice del 1913, per il quale la nuova legge processuale si applica immediatamente a tutti i procedimenti penali in corso, in qualunque tempo sia stato commesso il reato per cui si procede. La legge processuale, invero, non si applica al reato, ma al procedimento, il quale non è un fatto passato, ma presente o futuro, e però il predetto principio non viola il precetto della non retroattività della legge.

La Commissione parlamentare mi invitò a chiarire che « per i giudizi pendenti attualmente presso la corte di cassazione, che fossero decisi dalla detta corte dopo il 1° luglio 1931, e rinviati successivamente ad una corte o a un tribunale pel nuovo giudizio, non si applica la disposizione dell'articolo 544 del codice di procedura penale in armonia al principio della prevalenza della legge più favorevole ». E però da osservare che secondo la disposizione del capoverso dell'articolo 529 del codice abrogato, alla quale la Com-

missione parlamentare si riferiva in questa sua proposta, il giudice di rinvio poteva condannare a pena più grave solo quando l'annullamento fosse stato pronunciato su ricorso del pubblico ministero. Per il nuovo codice il giudice di rinvio giudica sui punti che furono oggetto dell'annullamento con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata, salvo le limitazioni stabilite dalla legge (articolo 544, 4° capoverso). Ora, nel caso che la sentenza annullata sia stata pronunciata in grado d'appello sul gravame del solo imputato, il giudice di rinvio non può aumentare la pena (articolo 515). Se invece trattasi di una sentenza di primo grado, nessun limite di questa specie può essere imposto al giudice di rinvio, come è chiarito nella Relazione che ebbi l'onore di fare alla Maestà Vostra sul codice di procedura penale (n. 178); qualsiasi restrizione costituirebbe un beneficio per gli imputati assolutamente ingiustificato.

Non mi è parso quindi di poter accogliere la proposta su richiamata; aggiungo che, come la Commissione medesima in fondo ha osservato, se l'imputato riterrà che il suo ricorso per cassazione possa produrre effetti per lui pericolosi, potrà sempre dichiarare di rinunciarvi.

Ho ammesso opportuni temperamenti al principio dell'immediata applicazione della nuova legge processuale, sostanzialmente non diversi da quelli adottati in occasione della attuazione del codice di procedura penale del 1913.

Uno di tali temperamenti è quello del primo capoverso dello stesso articolo 65, in forza del quale gli atti compiuti con l'osservanza delle norme prescritte dal codice del 1913 conservano la loro validità. Su questo principio è unanime il consenso della dottrina. Corollario indefettibile di esso è che la disposizione deve necessariamente concernere pure i mezzi di prova, di cui gli atti processuali costituiscono la documentazione, così che, quando tali mezzi siano stati validamente assunti sotto l'impero della legge processuale abrogata, essi devono conservare la loro idoneità originaria come base di discussione e di valutazione sotto l'impero della nuova legge, anche se questa disponga in modo diverso.

La Commissione parlamentare propose la soppressione di questo capoverso, perchè, pur riconoscendo l'esattezza del principio ora ricordato, distinse tra la validità formale degli atti e il loro contenuto, per dedurne che il principio in discorso dovesse valere soltanto rispetto alla validità di forma degli atti e non rispetto al loro contenuto sostanziale, quando questo fosse in contrasto col nuovo ordinamento processuale.

La Commissione pervenne così alla conseguenza che, attenendo la prova al contenuto degli atti processuali, qualsiasi mezzo di prova, quantunque validamente assunto durante l'istruzione sotto l'impero del codice abrogato, dovesse perdere ogni efficacia e quindi non potesse essere riproposto, qualora non fosse ammesso secondo il nuovo codice di procedura.

Ma debbo osservare che non sembra fondata la distinzione tra validità formale dell'atto e contenuto sostanziale di esso.

Quando si afferma, rispetto ai mezzi di prova ritualmente assunti sotto l'impero del codice abrogato, che essi conservano la loro

validità, con ciò si afferma che si tratta di una validità che attiene al contenuto sostanziale dell'atto, e non soltanto al lato puramente formale di esso, perchè le prove sono dirette all'accertamento della verità sostanziale nel processo penale.

E non si deve poi trascurare la ragione pratica che ha consigliato la disposizione di cui si è chiesta la soppressione. Durante l'istruzione compiuta in base alle norme del codice abrogato, il giudice avrà potuto servirsi di alcuni mezzi di prova ritenuti da lui sufficienti all'accertamento della colpevolezza, omettendo perciò di far ricorso ad altri, dei quali egli poteva disporre. In questo caso se non si desse valore agli atti compiuti, il giudice sarebbe messo nella condizione di dover giudicare senza possibilità di far ricorso ad altri mezzi di prova con gravissimo pregiudizio della giustizia. La eventualità di tale inconveniente era assolutamente necessario eliminare allo scopo di adeguare la legge alle necessità pratiche del processo penale.

Per lo stesso ordine di ragioni la prova deve, di regola, continuare a essere disciplinata con le limitazioni in vigore al tempo in cui essa venne raccolta, anche se la nuova legge tali limitazioni non riproduca, perchè, in via di principio, deve essere assicurata la maggiore continuità alle posizioni che le parti nei loro reciproci confronti abbiano acquistato durante l'istruzione. Per questo il terzo capoverso del citato articolo 65 prescrive che continuerà ad osservarsi la disposizione dell'articolo 201 del codice abrogato in quei procedimenti per i quali anteriormente al 1° luglio 1931 è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio o depositato l'atto di accusa o emesso il decreto di citazione.

L'atto processuale ripete la sua validità dalla legge del tempo in cui fu compiuto, sicchè, se era nullo nel momento in cui fu compiuto, non può diventare valido per il solo fatto che la nuova legge non ne prevede la nullità o non stabilisce un termine di decadenza per farla valere. In conseguenza, l'articolo 74 prescrive che le eccezioni di nullità degli atti compiuti nell'istruzione o nel giudizio e delle sentenze pronunciate anteriormente alla entrata in vigore del nuovo codice, sono proposte e decise in conformità al codice del 1913.

E così pure l'ammissibilità delle impugnazioni contro i provvedimenti del giudice deve continuare a essere regolata dalla legge del tempo, in cui i provvedimenti furono emessi. Questo precetto è accolto nella prima parte dell'articolo 75, il quale prescrive che le facoltà e le condizioni per impugnare i provvedimenti del giudice emessi sotto l'impero del codice abrogato sono regolate dal codice stesso. I capoversi di questo stesso articolo contengono ipotesi particolari, quali quelle di sentenze che per il codice abrogato erano soggette a purgazione o di sentenze per le quali al 1° luglio 1931 non era ancora scaduto il termine di impugnazione ordinario o derogato a norma dell'articolo 65.

Le regole, delle quali ho fatto cenno, riguardano atti già compiuti; una norma particolare, a proposito delle perizie, contenuta nell'articolo 70, afferma egualmente l'applicabilità del codice abrogato a quelle perizie che siano state iniziate sotto l'impero del codice abrogato e che si trovino tuttora in corso al 1° luglio 1931.

La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che l'imputato, qualora non avesse potuto esercitare la facoltà di nomina del secondo perito, potesse nominare un consulente tecnico. Non mi è parsa però accettabile tale proposta, perchè il consulente tecnico non è un secondo perito, ma un semplice difensore, e quindi il suo intervento non può mai corrispondere a quello del secondo perito. Se l'imputato non ha esercitato in tempo la sua facoltà di nominare il secondo perito, ne è decaduto ai termini del codice del 1913, e non v'è ragione di far rivivere, sia pure sotto diverso titolo, un diritto già irrimediabilmente perduto. Ciò porterebbe ad un riprovevole ibridismo tra il codice del 1913 e quello del 1930, senza alcuna seria necessità.

Ho inoltre ritenuto di dover stabilire che i termini di decadenza, i quali scadono dal 21 giugno 1931 a tutto il 10 luglio 1931, sono prorogati di dieci giorni (articolo 66), e ciò per rendere possibile la attuazione dei nuovi istituti e per attenuare transitoriamente il rigore dei termini fissati dal nuovo codice.

La condizione giuridica dell'imputato detenuto doveva necessariamente fermare la mia attenzione.

All'imputato che si trova in stato di custodia preventiva, nel momento in cui il nuovo codice entra in vigore, si applicano le disposizioni circa la custodia preventiva del codice abrogato, in quanto siano più favorevoli (articolo 68). Questa disposizione non è motivata soltanto dall'equità, ma anche da ragioni giuridiche. Infatti, le norme del codice di procedura penale che dispongono sulla libertà personale dell'imputato hanno carattere restrittivo, e però debbono soggiacere ai criteri di diritto transitorio propri del diritto penale materiale e di ogni altra legge che restringa il libero esercizio di diritti, e non a quelli del diritto penale processuale.

Per analoghe ragioni, ho ritenuto che l'obbligo dell'imputato di pagare le spese del suo mantenimento in carcere debba riguardare soltanto il tempo posteriore all'entrata in vigore del nuovo codice (articolo 68, capoverso).

Appartengono al regolamento della competenza, considerato rispetto al diritto transitorio, le disposizioni degli articoli 67, 69, capoverso, 71, 72 e 73. Il criterio, a cui tali disposizioni sono informate, è che la competenza deve essere regolata dalla legge nuova, appena questa entra in vigore. Se vi è una disciplina processuale in cui debba essere affermato più decisamente il principio della immediata applicabilità delle nuove leggi di diritto formale anche per i procedimenti in corso al tempo della loro entrata in vigore, questa è precisamente quella della competenza. Tuttavia, anche il rigore di codesto principio deve comportare qualche temperamento in considerazione degli inconvenienti sopra tutto d'ordine pratico che, altrimenti, potrebbero derivarne. Il noto aforisma: « ubi semper acceptum iudicium ibi et finem accipere debet », trova anche oggi la sua applicazione nelle norme intese a mitigare il rigore del principio generale ora ricordato.

Le istruzioni in corso al 1° luglio 1931 dovranno in ogni caso essere proseguite in via formale o sommaria, secondo che furono iniziate nell'una o nell'altra forma; tuttavia è fatto obbligo

osservare le norme del nuovo codice, sia per quanto concerne gli atti, in cui possono concretarsi le due menzionate forme del rito istruttorio, sia per quanto concerne la competenza dei magistrati.

Le disposizioni degli articoli 71, 72 e 73 si riferiscono alle varie fasi del procedimento: il primo articolo riguarda le varie ipotesi d'istruzione definitiva; il secondo i dibattimenti in primo grado e in appello, e il terzo i dibattimenti di competenza della corte d'assise.

Quando al 1° luglio 1931 l'istruzione sia stata definitiva, ma il dibattimento non sia ancora in corso dinanzi al giudice di primo grado, ossia se al 1° luglio 1931 il procedimento si trovi nel periodo degli atti preliminari al giudizio, nulla si oppone a che possa continuare ad avere osservanza il precetto generale; sicchè la prima parte dell'articolo 71 stabilisce che i procedimenti, i quali al 1° luglio 1931 si trovino nel periodo degli atti preliminari al giudizio, debbono essere portati al giudizio dinanzi al giudice competente secondo il nuovo codice di procedura penale, e la citazione dinanzi ad un giudice diverso deve ritenersi come non avvenuta. Il secondo capoverso contiene alcune norme dirette a consentire, nei singoli casi, l'applicazione della norma posta in via generale nella prima parte dell'articolo stesso. Sempre al giudice competente secondo il nuovo codice spetterà pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza di proscioglimento nelle ipotesi indicate dall'articolo 421 del codice.

La Commissione parlamentare propone la soppressione di questa ultima disposizione. Non ho potuto accogliere la proposta, perchè occorre prevedere anche l'ipotesi di proscioglimento, e stabilire chiaramente che questo deve essere pronunciato dal giudice competente per il dibattimento. La soppressione della disposizione potrebbe far dubitare che la competenza a pronunciare il proscioglimento in camera di consiglio appartenga al giudice competente secondo il codice abrogato, ma incompetente secondo il nuovo; il che non deve essere.

Quando al 1° luglio 1931 il dibattimento si trovi in corso, il giudice che vi ha proceduto, competente secondo il codice abrogato, non può essere spossessato del procedimento. Il dibattimento si intenderà in corso anche quando sia stato sospeso o rinviato. La Commissione parlamentare consigliò di chiarire il significato della espressione *rinvio*. Mi è parso però che ciò non fosse necessario data la distinzione tra « sospensione » e « rinvio » che scaturisce dagli articoli 431 e 432 del nuovo codice, e che trova rispondenza nelle correlative disposizioni del codice del 1913, la « sospensione » essendo il differimento a tempo determinato e il « rinvio » essendo il differimento a nuovo ruolo, per entrambi i giudici. Quando invece si è voluto parlare del giudizio di rinvio dopo l'annullamento, si è sempre usata questa espressione. Ciò vale anche per l'osservazione fatta dalla Commissione a proposito dell'articolo 73.

Nel caso predetto, come pure nei casi in cui al 1° luglio 1931 la sentenza di primo grado sia stata pronunciata, il giudizio in grado di appello avrà luogo del pari dinanzi al giudice competente secondo il nuovo codice abrogato.

Per i dibattimenti di corte d'assise è stabilita una norma speciale, giustificata dalla diversa costituzione e dal diverso funzionamento della corte (articolo 73).

Quando al 1° luglio 1931 un dibattimento sia in corso dinanzi alla corte d'assise, con l'intervento dei giurati, il dibattimento deve continuare sino alla fine; ma se a quella data si trovi rinviato a nuovo ruolo o anche soltanto sospeso (differito cioè a termine fisso), deve essere portato a nuovo giudizio dinanzi alla corte d'assise costituita secondo il Regio decreto 23 marzo 1931, n. 249.

Le disposizioni dell'articolo 77 prevedono due distinte ipotesi: quella relativa all'autorità che il giudicato su una questione pregiudiziale, civile o amministrativa, formatosi sotto l'impero del codice abrogato, può avere rispetto all'azione penale in corso sotto l'impero del nuovo codice, e l'altra relativa all'autorità che il giudicato penale, formatosi sotto l'impero del codice abrogato, può avere rispetto alle azioni civili che al 1° luglio 1931 siano proposte, proseguite o riproposte davanti al giudice civile o amministrativo. Le soluzioni, adottate nel menzionato articolo, si ricollegano direttamente alla nostra tradizione legislativa.

11. — È stabilito dall'articolo 76 che il Ministro della giustizia stabilisce quali siano i registri che devono essere tenuti dagli uffici giudiziari.

Il legislatore del 1913 aveva indicato tali registri nelle norme regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, ma è avvenuto che nella pratica queste norme si rivelarono imperfette o insufficienti, così che fu necessario modificarle per poter sostituire alcuni dei detti registri. Ora è opportuno lasciare aperta un'agevole via ai perfezionamenti che la pratica suggerisce in questa materia; appare perciò preferibile che i registri siano stabiliti con provvedimenti ministeriali di carattere generale, anziché con le norme d'attuazione e con le disposizioni regolamentari del codice, che meno facilmente possono essere modificate.

Come è noto, nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, si applicano, anche dopo l'unificazione legislativa, le disposizioni dell'ordinanza 15 aprile 1902 (*Bollettino delle leggi dell'impero*, n. 74), dell'articolo 18 del Regio decreto 5 marzo 1922, n. 288, e dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, concernenti le notificazioni e le consegne degli atti in materia penale col mezzo della posta, a cura del cancelliere e senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario.

Poichè questo sistema di notificazioni è causa di notevoli inconvenienti, con l'articolo 81 si provvede all'abrogazione delle disposizioni su ricordate, estendendo, per quanto attiene alla materia penale, le norme del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, sulla notificazione degli atti giudiziari col mezzo della posta.

Con l'articolo 82 si stabilisce, infine, che con altri decreti Reali saranno emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'esecuzione del codice di procedura penale e di questo decreto.

SIRE,

Io ho ferino convincimento che le disposizioni che ho avuto l'onore di sottoporre alla Vostra Augusta approvazione faciliteranno l'attuazione del nuovo codice di procedura penale ed il passaggio dall'una all'altra legge processuale, completando così quella insigne riforma, universalmente ammirata, che è non ultima gloria del Vostro Regno.

Roma, 28 maggio 1931 - Anno IX.

Rocco.

Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice di procedura penale;

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, che approva il testo definitivo del codice di procedura penale;

Sentito il parere della Commissione parlamentare istituita a termini dell'articolo 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. — Nel caso preveduto dall'articolo 3 del codice di procedura penale il procuratore del Re informa senza ritardo dei provvedimenti dati l'Autorità da cui ha ricevuto il rapporto.

La parte che ha interesse alla sospensione del giudizio può farsi rilasciare dal pubblico ministero o dal pretore un certificato dal quale risulti che è in corso il procedimento penale per il reato di cui si tratta.

Art. 2. — Anche quando speciali disposizioni legislative o regolamentari consentono ad enti, associazioni o privati la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per determinati reati, tale costituzione non può essere ammessa qualora non concorrano le condizioni stabilite dal codice penale e dal

codice di procedura penale per l'esercizio dell'azione civile.

Art. 3. — Durante il giudizio, l'imputato e le altre parti private possono essere ammessi al beneficio del patrocinio gratuito con decreto motivato del presidente della corte o del tribunale o del pretore del luogo in cui si procede. Durante la istruzione il beneficio può essere concesso con decreto motivato del giudice istruttore o del presidente della sezione istruttoria, se si procede ad istruzione formale, del pubblico ministero, se si procede ad istruzione sommaria, ovvero del pretore nei procedimenti di sua competenza.

Il beneficio del patrocinio gratuito si estende alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici.

Si osservano le disposizioni della legge sul patrocinio gratuito in quanto non sia diversamente stabilito.

Art. 4. — La difesa d'ufficio è gratuita soltanto per gli imputati

che si trovano nelle condizioni per cui è ammesso il patrocinio gratuito; negli altri casi il difensore d'ufficio ha diritto all'onorario da parte dell'imputato.

Art. 5. — La nomina d'ufficio è comunicata verbalmente al difensore quando è presente e di essa è fatta menzione nel processo verbale. Quando il difensore non è presente, la nomina gli è comunicata per iscritto, mediante avviso notificato dall'ufficiale giudiziario.

Il difensore di fiducia o d'ufficio, che non possa adempiere ai doveri della difesa, deve esporre per iscritto all'Autorità procedente le ragioni dell'impedimento. Anche dopo questa dichiarazione, fino a quando l'Autorità competente non ha provveduto alla sostituzione, il difensore deve adempiere a tutti gli obblighi del suo ufficio.

Art. 6. — Quando si procede contro impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, il pubblico ministero nei procedimenti di competenza della corte d'assise o del tribunale e il pretore nei procedimenti di sua competenza debbono informare l'Autorità da cui gli impiegati dipendono, dando notizia del titolo del reato per il quale si procede.

Art. 7. — Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei processi verbali o in altri atti processuali devono essere fatte nel modo da lasciar leggere le parole cancellate. Gli spazi vuoti devono essere lineati.

Le variazioni od aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione sono fatte con potestà approvate.

Art. 8. — Per l'attuazione di quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 217 del codice di procedura penale la scrittura

impugnata di falso è sottoscritta in ciascuna pagina dal giudice e dal cancelliere ed è custodita nella cancelleria insieme con il processo verbale al quale deve essere allegata.

CAPO II. — Disposizioni sui giurì d'onore.

Art. 9. — Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facoltà di deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giurì hanno accettato la nomina. La accettazione deve risultare da atto scritto.

Su richiesta dell'offeso e dell'offensore la nomina del giurì può essere fatta dal presidente del tribunale competente per il giudizio di primo grado o per il giudizio d'appello.

Su richiesta dell'offeso e dell'offensore la nomina dei componenti il giurì può anche essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali, scegliendoli fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.

Se vengono a mancare per qualunque causa tutti od alcuni dei componenti il giurì, il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.

Art. 10. — Il giurì d'onore si compone di uno o più membri in numero dispari.

Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.

Art. 11. — Le sedute dei giurì non sono pubbliche.

I componenti il giuri sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti da essi compiuti, salvo che per il verdetto.

È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazioni, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.

Il giuri, quando lo ritiene necessario, può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni.

Il giuri, quando sia stato nominato nei modi indicati nei capoversi dell'art. 9, può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche Amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio.

Art. 12. — I componenti il giuri che violano gli obblighi stabiliti dal capoverso dell'art. 10 o dal primo capoverso dell'articolo 11, possono essere condannati al pagamento di una somma da lire duecento a duemila a favore della Cassa delle ammende.

Nel caso in cui il giuri sia stato nominato nei modi indicati nei capoversi dell'art. 9, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire cinquanta a mille a favore della Cassa delle ammende.

Le condanne prevedute dalle disposizioni precedenti sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede il cancelliere del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 627 del codice di procedura penale.

CAPO III. — Disposizioni relative ai detenuti.

Art. 13. — Il procuratore del Re, almeno una volta al mese, deve recarsi nelle carceri giudiziarie della sua circoscrizione per la vigilanza sui detenuti. Eguale obbligo ha il pretore riguardo alle carceri mandamentali.

CAPO IV. — Dell'istruzione.

Art. 14. — I mandati e gli ordini di accompagnamento, di arresto e di cattura sono trasmessi, in duplice copia, direttamente dal cancelliere del giudice o dal segretario del pubblico ministero che li ha emessi, alla Autorità che deve provvedere per l'esecuzione.

Art. 15. — Quando è stata impugnata un'ordinanza concernente la libertà personale dell'imputato, a' termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 269 o della prima parte o del primo capoverso dell'articolo 280 del codice di procedura penale, il cancelliere, appena decorsi i termini stabiliti dalla legge, deve trasmettere, in originale o in copia, al giudice superiore gli atti necessari per decidere sull'impugnazione.

Il giudice decide sull'impugnazione con precedenza assoluta su ogni altro affare.

Art. 16. — Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il pretore o il procuratore del Re accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina o richiede l'autopsia, dopo aver compiuto indagini occorrenti per la identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo

pubblico a ciò destinato e, occorrendo, sia fotografato; descrive in processo verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.

Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del pretore o del procuratore del Re.

Il dissotterramento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'Autorità giudiziaria, se vi sono gravi indizi di delitto.

Art. 17. — Agli effetti della disposizione del primo capoverso dell'articolo 391 del codice di procedura penale le autopsie, quando non sono collegate a ricerche di carattere complesso, si considerano indagini facili e brevi.

L'autopsia può essere ordinata solo quando è necessaria per stabilire la causa della morte.

Art. 18. — Nel caso di omicidio, deve essere proposto al perito il quesito sulla causa della morte, sui mezzi che la hanno prodotta, sul tempo in cui è avvenuta e su ogni altra circostanza rilevante.

Nel caso d'infanticidio per causa di onore dev'essere inoltre proposto il quesito se la morte sia stata cagionata immediatamente dopo o durante il parto.

Art. 19. — Nel caso di lesione personale, al perito è fatta descrivere la lesione e gli è proposto il quesito circa le cause di essa, la durata della malattia, le conseguenze che ne sono derivate e i mezzi che l'hanno prodotta.

Se non è possibile esprimere un parere definitivo, il perito procede a nuovo esame nel giorno stabilito dall'Autorità giudiziaria.

Art. 20. — Nel caso di aborto, è proposto al perito il quesito

se risulti che l'aborto sia stato cagionato da altri o procurato dalla gestante, in quale tempo, con quali mezzi e conseguenze, e, quando ne è il caso, se la donna aveva capacità d'intendere e di volere.

Quando l'aborto non si è verificato, è proposto al perito anche il quesito se la donna era incinta.

Art. 21. — Quando è stato iniziato procedimento penale per falsità in biglietti di banca o in monete metalliche, la perizia è eseguita rispettivamente da un tecnico della Direzione generale della Banca d'Italia o della Direzione generale del Tesoro. All'uopo l'Autorità giudiziaria che ha ordinato la perizia, se non ha sede in Roma, richiede per l'esecuzione l'Autorità giudiziaria di Roma. La perizia deve essere eseguita d'urgenza.

Art. 22. — Gli atti d'istruzione, che possono essere esaminati dal perito a' termini del secondo capoverso dell'art. 317 del codice di procedura penale, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo sono segnate la data del deposito in cancelleria e la durata di esso stabilita dal giudice. Ultimata la perizia, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.

Art. 23. — La liquidazione degli onorari ai periti nominati dal giudice è fatta dal giudice stesso.

Se la perizia è stata ordinata nel dibattimento, la liquidazione è fatta con ordinanza dal presidente del tribunale o della corte, sentito il pubblico ministero.

Se la liquidazione è fatta dal pretore, deve essere comunicata al procuratore del Re per il visto.

La liquidazione degli onorari ai periti nominati dal pubblico

ministero è fatta dallo stesso pubblico ministero.

Art. 24. — Nel processo verbale di sequestro è inserito l'elenco delle cose sequestrate, sono descritte le cautele adottate per assicurarle e sono indicati la specie e il numero dei sigilli apposti.

Le carte, quando è possibile, sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, sono rinchiusi in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.

Nel processo verbale deve essere indicato anche il luogo della custodia. Quando è nominato un custode, questi deve dichiarare di assumere gli obblighi di legge e sottoscrivere il processo verbale. Tuttavia la inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.

Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui sono rinchiusi è apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

Art. 25. — Nel procedere all'interrogatorio il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato anche a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'estero. Gli chiede inoltre, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici, o servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche,

se gli sono stati conferiti dignità o gradi accademici, titoli nobiliari, ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

CAPO V. — *Del giudizio di primo grado.*

Art. 26. — Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui è convocata la corte d'assise, il procuratore generale, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, provvede a che sia trasferito nelle carceri del luogo del giudizio.

Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del procuratore generale, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria della corte d'appello, e, se il giudizio dev'essere tenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede la corte d'appello, alla cancelleria del tribunale locale.

Art. 27. — Nei casi preveduti dall'art. 421 del codice di procedura penale, qualora si tratti di un reato di competenza della corte d'assise e non sia necessario procedere al dibattimento, la sentenza è pronunciata, dopo il decreto di apertura della sessione, dal presidente della corte d'assise.

Art. 28. — Le spese, che a termini dell'art. 419 del codice di procedura penale, devono essere anticipate dall'imputato o dalle altre parti non ammesse al patrocinio gratuito, sono tassate provvisoriamente dal cancelliere per ogni persona che si cita. Se sorge contestazione sull'annunzio della tassazione, decide insindacabilmente, su alcuna formalità, il presidente del pretore.

La tassazione è stesa in fine della lista.

Le predette somme sono versate direttamente dalle parti o dai loro difensori a titolo di deposito giudiziario negli uffici postali. Il depositante rimette la ricevuta al cancelliere, il quale ne fa annotazione nella stessa lista.

Art. 29. — La parte civile, agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 489 del codice di procedura penale, deve presentare la nota delle spese da essa sostenute, al più tardi, con le sue conclusioni nel dibattimento.

Art. 30. — La minuta della sentenza è consegnata dal presidente al cancelliere, che, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dai giudici che hanno deliberato la sentenza. Il pretore consegna la minuta della sentenza al cancelliere, che, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dal pretore.

CAPO VI. — *Del giudizio sulle impugnazioni.*

Art. 31. — Gli atti indicati nell'articolo 208 del codice di procedura penale, appena pervenuti alla corte di cassazione, sono annotati dal cancelliere in apposito registro.

Il cancelliere iscrive pure nello stesso registro tutti gli affari in materia penale appena pervengono alla cancelleria i relativi ricorsi.

Art. 32. — Gli ufficiali giudiziari devono d'urgenza notificare ai difensori e restituire gli atti ricevuti dal cancelliere alla corte di cassazione a termini dell'art. 533 del codice di procedura penale.

L'ufficiale giudiziario che riceve la notificazione o la re-

stituzione o non le esegue regolarmente è denunciato dal cancelliere della corte di cassazione all'Autorità dalla quale dipende, ed è condannato, previo giudizio disciplinare, al pagamento di una somma da lire duecento a mille a favore della Cassa delle amirnde, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Art. 33. — Quando è stato proposto ricorso per cassazione a termini dell'articolo 528 del codice di procedura penale contro una sentenza di condanna alla pena di morte pronunciata ad un giudice speciale, l'Autorità che ha ricevuto la dichiarazione d'impugnazione deve immediatamente informarne il Ministro della giustizia. Non può essere data esecuzione alla sentenza prima che il Ministro abbia dichiarato di non voler esercitare la facoltà preveduta nel capoverso del predetto articolo.

Art. 34. — Le sezioni penali unite della corte di cassazione sono convocate con decreto del primo presidente, che designa ad intervenire un egual numero di giudici di ciascuna delle sezioni penali. L'udienza è presieduta dal primo presidente o da un presidente di sezione da lui delegato.

Art. 35. — Nella sentenza della corte di cassazione la indicazione dei motivi del ricorso e delle ragioni su cui si fondano è limitata a ciò che è strettamente necessario per la motivazione della sentenza.

Art. 36. — I documenti da unirsi alla domanda di riparazione pecuniaria, a termini dell'articolo 573 del codice di procedura penale, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da tasse di bollo.

CAPO VII. — *Dell'esecuzione.*

Art. 37. — Quando una sentenza di proscioglimento importa la liberazione dell'imputato detenuto, l'ordine di scarcerazione è emesso immediatamente dal pubblico ministero o dal pretore, secondo la rispettiva competenza.

Art. 38. — Nel termine di cinque giorni indicato nel terzo capoverso dell'articolo 576 del codice di procedura penale la sentenza di condanna è iscritta nel registro delle esecuzioni, previa determinazione, quando occorre, della pena che deve essere scontata.

L'ordine di carcerazione del condannato, menzionato nell'articolo 581 del codice di procedura penale, è trasmesso nel termine predetto all'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 39. — Qualora il condannato alla pena di morte chieda di fare dichiarazioni, il direttore dello stabilimento ne avvisa immediatamente il procuratore del Re, che le riceve senza ritardo e ne fa compilare processo verbale.

Se la richiesta è fatta nell'imminenza dell'esecuzione, le dichiarazioni sono ricevute dal rappresentante del pubblico ministero presente sul posto.

Art. 40. — L'insolubilità del condannato e della persona civilmente obbligata per l'ammenda, agli effetti indicati negli articoli 136, 196 e 197 del codice penale e nell'articolo 586 del codice di procedura penale, si prova con certificati dell'Autorità comunale, del procuratore delle imposte e dell'ufficio di polizia tributaria del luogo ove il condannato o la persona civilmente obbligata per l'ammenda ha il domicilio o la residenza,

ovvero si deve ritenere che possieda beni o cespiti di reddito. Tali certificati devono essere richiesti e rilasciati di urgenza.

Art. 41. — Per la notificazione della copia del decreto di condanna insieme con il precetto di pagamento, a' termini degli articoli 507 e 586 del codice di procedura penale, all'ufficiale giudiziario è dovuto un solo diritto.

Art. 42. — Il procuratore del Re e il pretore devono trasmettere al Consiglio di patronato del luogo di residenza del minorenni, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, l'estratto di ogni provvedimento che importa la perdita o la sospensione della patria potestà, della tutela legale o dell'ufficio di tutore.

Art. 43. — La liberazione condizionale è concessa con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 44. — La domanda di riabilitazione è sottoscritta dall'interessato o da un suo procuratore speciale. Essa contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la corte d'appello competente. Se il domicilio non è stato dichiarato o eletto, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria della corte.

Il patrocinio gratuito può essere concesso anche per il procedimento di riabilitazione.

Art. 45. — La sentenza che concede la riabilitazione, dopo averne comunicata la notizia esecutiva, è comunicata al pubblico ministero, che provvede affinché ne sia fatta annotazione nella sentenza di condanna e nel casellario giudiziario. La sentenza di riabilitazione è comunicata al pretore, e

sentenza di condanna era stata da questo pronunciata, e il pretore provvede nello stesso modo.

Art. 46. — La domanda per rilascio del certificato del casellario giudiziale è diretta al procuratore del Re.

Art. 47. — Per l'iscrizione, la riduzione e la cancellazione dell'ipoteca legale, richiesta dal pubblico ministero o dal pretore, l'ufficio delle ipoteche non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.

Art. 48. — La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è in ogni caso concessa a condizione che prima siano pagate le spese anticipate dallo Stato per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate.

Se il proprietario delle cose sequestrate è ignoto, e queste non debbono essere immediatamente alienate o distrutte, il cancelliere che le ha in custodia fa affiggere un elenco nell'albo del comune in cui furono sequestrate e nel vestibolo dell'ufficio giudiziario, in cui le cose predette sono custodite, con avvertenza che, se entro tre mesi dal giorno dell'affissione non ne sarà chiesta e giustificata la restituzione, si provvederà a' termini dell'articolo 625 del codice di procedura penale.

Art. 49. — Della confisca di cose artistiche, rare o antiche o che hanno interesse scientifico la confisca preveduta dalla

prima parte dell'articolo 625 del codice di procedura penale deve essere informato il Ministero della giustizia.

Il Ministro può disporre che le cose predette siano rimesse al Museo criminale presso il Ministero stesso o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, delle cose stesse è disposta la vendita a' termini dell'articolo 625 del codice di procedura penale.

Art. 50. — I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità ed ordinata la confisca, sono trasmessi rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della Regia Tesoreria provinciale più vicina, a cura del cancelliere del giudice che ha ordinato il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.

La disposizione precedente si applica anche agli strumenti ed agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione e di cui sia stata ordinata la confisca.

Art. 51. — Le somme dovute per sanzioni pecuniarie disciplinari, o per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della mallevateria, o in conseguenza della dichiarazione d'innammissibilità o del rigetto d'una impugnazione o d'altra istanza, sono devolute alla Cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

Art. 52. — La revoca delle sanzioni disciplinari, quando è ammessa, è richiesta al giudice che le ha inflitte, il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio, sentito, qualora lo ritenga necessario, l'interessato.

CAPO VIII. — *Dei rapporti giurisdizionali con Autorità straniere.*

Art. 53. — Le rogatorie menzionate nell'articolo 657 del codice di procedura penale sono in ogni caso trasmesse per via gerarchica al procuratore generale presso la corte di appello.

Il procuratore generale, salvi i casi di urgenza, fa pervenire le rogatorie al Ministero della giustizia col suo parere circa l'utilità e l'opportunità di darvi corso.

Il Ministro della giustizia, quando ritiene di non dar corso ad una rogatoria, ne informa senza ritardo il procuratore generale, che ne dà immediato avviso all'Autorità richiedente.

Art. 54. — La domanda dell'imputato di essere consegnato allo Stato straniero, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 662 del codice di procedura penale, è compilata e sottoscritta in doppio originale, uno dei quali è trasmesso al Governo dello Stato estero.

Art. 55. — L'Autorità giudiziaria, a cui per ragioni di ufficio occorre conoscere il testo di leggi straniere, può farne richiesta al Ministero della giustizia, indicandone il motivo.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO.

Art. 56. — Le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche rispetto ai reati preveduti da leggi speciali, in quanto non sia diversamente disposto.

Art. 57. — Quando nelle disposizioni d'indole processuale

contenute in leggi diverse dal codice di procedura penale sono indicati uffici giudiziari o magistrati con le denominazioni del codice di procedura penale abrogato, ad essi corrispondono gli uffici giudiziari o i magistrati ai quali il nuovo codice attribuisce funzioni corrispondenti.

Art. 58. — Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice di procedura penale abrogato, il richiamo s'intende fatto agli istituti o alle disposizioni corrispondenti del codice di procedura penale.

Gli istituti aboliti o modificati dal codice di procedura penale s'intendono aboliti o modificati anche per le leggi o per i decreti che li richiamano o che altrimenti debbono essere integrati da disposizioni dello stesso codice.

Per la composizione della sezione istruttoria presso la corte d'appello si osservano le disposizioni delle leggi sull'ordinamento giudiziario concernenti la sezione di accusa.

Art. 59. — Quando dalle leggi o dai decreti è prescritta la citazione direttissima in casi o con formalità o termini diversi da quelli stabiliti per il giudizio direttissimo dal codice di procedura penale, alla citazione direttissima s'intende sostituito il procedimento con istruzione sommaria.

Art. 60. — Rispetto ai reati contemplati da leggi speciali ed attualmente preveduti nel codice penale, s'intendono applicate anche le disposizioni riguardanti il procedimento per reati medesimi, contenute nelle leggi predette.

Art. 61. — Le disposizioni delle leggi speciali concernenti i reati in flagranza per

preveduti dal codice penale continuano ad avere vigore.

Art. 62. — La corrispondenza delle formule di proscioglimento delle sentenze pronunciate nell'istruzione o nel giudizio a' termini del codice di procedura penale abrogato o di altre leggi con esso coordinate, si determina nel modo seguente:

1° alla dichiarazione di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso corrisponde nell'istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione «perchè il fatto non sussiste» o «perchè l'imputato non lo ha commesso»;

2° alla dichiarazione di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato corrisponde nell'istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione, trattandosi di persona non punibile «perchè il fatto non costituisce reato»;

3° alla dichiarazione di proscioglimento perchè l'imputato non è punibile, o non soggiace a pena, o va esente da pena, corrisponde nell'istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione «perchè il fatto non costituisce reato» o «perchè si tratta di persona non punibile» secondo la causa del proscioglimento, tenuto conto delle distinzioni del codice penale;

4° alla dichiarazione di proscioglimento perchè l'azione penale è prescritta o altrimenti è estinta, corrisponde nell'istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di non doversi procedere «perchè il reato è estinto»;

5° alla dichiarazione di proscioglimento perchè l'azione penale non può essere promossa o proseguita, corrisponde nell'istruzione e nel giudizio la dichiarazione di non doversi procedere «perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata o non può essere proseguita»;

6° alla dichiarazione di proscioglimento perchè non risultano sufficienti prove che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso, o non risultano sufficienti prove della sua colpevolezza, corrisponde nell'istruzione la dichiarazione di non doversi procedere «per insufficienza di prove» e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione «per insufficienza di prove»;

7° alla dichiarazione di proscioglimento perchè sono insufficienti le prove essendo ignoti gli autori del reato, corrisponde nell'istruzione la dichiarazione di non doversi procedere «per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato».

Art. 63. — La corrispondenza delle formule di proscioglimento delle sentenze e delle ordinanze indicate nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali coordinati con il codice di procedura penale del 1865, si determina stabilendo la loro equivalenza con le formule del codice di procedura penale abrogato, secondo l'articolo 60 del Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1176, ed applicando le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 64. — Se le leggi, i decreti o le convenzioni internazionali fanno derivare una incapacità giuridica da sentenze di proscioglimento, tale effetto s'intende limitato alle sentenze di proscioglimento per insufficienza

di prove, a' termini del codice di procedura penale.

Le sentenze e le ordinanze di proscioglimento per non provata reità, o per mancanza di prova, pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931, non producono l'effetto suddetto. Se l'hanno prodotto e non è ancora estinto, l'estinzione deve essere dichiarata con le forme indicate nel capoverso dell'articolo 601 del codice di procedura penale.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 65. — Le norme del codice di procedura penale si applicano a tutti i procedimenti e agli altri affari penali in corso al 1° luglio 1931, in qualunque stato e grado si trovino, se non sia diversamente stabilito.

Gli atti compiuti con l'osservanza delle norme del codice abrogato conservano la loro validità.

Quando si tratta di mezzi di prova già assunti nell'istruzione e che secondo il codice abrogato era consentito di riprodurre nel giudizio, si osservano le disposizioni del codice stesso.

Nel procedimento per i quali anteriormente al 1° luglio 1931 è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio o depositato l'atto di accusa o emesso il decreto di citazione, continua ad osservarsi la disposizione dell'articolo 201 del codice abrogato.

Art. 66. — I termini stabiliti a pena di decadenza, che scadono dal 21 giugno 1931 a tutto il 10 luglio 1931, sono prorogati di dieci giorni.

Art. 67. — Le rimessioni di procedimenti per gravi motivi di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto, ordinate a' termini dell'articolo 32 del codice abrogato e quelle ordinate a' termini dell'articolo 39 dello stesso codice anteriormente al 1° luglio 1931, conservano efficacia, se il giudice al quale il procedimento fu rimesso è competente secondo il codice di procedura penale.

Art. 68. — All'imputato che si trova in stato di custodia preventiva nel giorno dell'entrata in vigore del codice di procedura penale si applicano le disposizioni circa la custodia preventiva del codice abrogato, in quanto siano più favorevoli.

Le disposizioni dell'art. 274 del codice di procedura penale si applicano anche agli imputati la cui detenzione abbia avuto inizio anteriormente al 1° luglio 1931, con decorrenza da questo giorno.

Art. 69. — Le istruzioni in corso al 1° luglio 1931 sono proseguite in via formale o sommaria, secondo che furono iniziate nell'una o nell'altra forma, anche se si tratta di reati per i quali a' termini del nuovo codice si dovrebbe procedere diversamente.

Si applicano tuttavia le norme stabilite dal codice medesimo per gli atti dell'istruzione formale o sommaria e per la competenza dei magistrati che vi procedono.

Art. 70. — Le perizie iniziate anteriormente al 1° luglio 1931 sono proseguite con le norme del codice abrogato.

Art. 71. — I procedimenti penali, nei quali anteriormente al 1° luglio 1931 sia stata pronunciata sentenza di rinvio a

giudizio, ovvero sia stato depositato l'atto di accusa o emesso il decreto di citazione, sono portati al dibattimento avanti il giudice competente ai termini del codice di procedura penale.

La citazione avanti un giudice diverso si ha come non avvenuta.

Quando si è proceduto con istruzione formale da parte del giudice istruttore, il pubblico ministero richiede allo stesso giudice la pronuncia della sentenza di rinvio a giudizio davanti al giudice competente ai termini del codice di procedura penale. Quando si è proceduto con istruzione formale da parte del consigliere delegato dalla sezione d'accusa, la richiesta del pubblico ministero è presentata alla sezione istruttoria. Se si è proceduto con istruzione sommaria da parte del procuratore del Re o del procuratore generale, la richiesta di citazione è presentata al presidente del collegio che deve giudicare secondo il codice medesimo. Analogamente si provvede quando si richiede il proscioglimento dell'imputato.

Art. 72. — I dibattimenti davanti al giudice di primo grado che al 1° luglio 1931 sono in corso, ovvero sono sospesi o rinviati, e i procedimenti in grado d'appello si svolgono davanti al giudice competente ai termini del codice di procedura penale abrogato, con l'osservanza però delle disposizioni del codice di procedura penale in quanto siano applicabili.

Art. 73. — I dibattimenti di competenza della corte d'assise che al 1° luglio 1931 si trovano sospesi sono rinviati a nuovo ruolo. I dibattimenti predetti e quelli per i quali anteriormente al 1° luglio 1931 è stato disposto il rinvio hanno luogo

davanti la corte d'assise costituita secondo il Regio decreto 23 marzo 1931, n. 249.

Art. 74. — Le eccezioni di nullità degli atti compiuti nell'istruzione o nel giudizio e delle sentenze pronunciate anteriormente al 1° luglio sono proposte e decise in conformità alle disposizioni del codice abrogato.

Art. 75. — Le facoltà e le condizioni per impugnare i provvedimenti del giudice emessi sotto l'impero del codice abrogato sono regolate dal codice stesso.

Le sentenze soggette, ai termini dell'articolo 475 del codice di procedura penale abrogato, alla purgazione della contumacia continuano ad essere sottoposte a questo rimedio, ma il nuovo giudizio ha luogo davanti al giudice competente secondo il codice di procedura penale.

Se al 1° luglio 1931 non è scaduto il termine ordinario di impugnazione, si osserva il termine stabilito dal codice di procedura penale in quanto più favorevole all'imputato. La stessa disposizione si applica per il termine di impugnazione prorogato a norma dell'articolo 66.

Art. 76. — All'esecuzione delle sentenze si provvede nelle forme e nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, anche per le sentenze pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931.

Art. 77. — Le norme stabilite dall'articolo 21 del codice di procedura penale, concernenti l'autorità del giudicato su una questione pregiudiziale, civile o amministrativa, si applicano anche alle sentenze del giudice civile o amministrativo pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931.

Le norme stabilite dagli articoli 25, 27 e 28 del codice di procedura penale concernenti

l'autorità della cosa giudicata penale si applicano anche alle sentenze penali pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931.

Art. 78. — Le azioni civili di liquidazione di danni per effetto di sentenze penali pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931 sono esercitate davanti al giudice civile competente a norma del codice abrogato.

Art. 79. — Fino a quando non sia provveduto alla istituzione e al funzionamento della Cassa delle ammende, i depositi che per cauzioni o per altro titolo devono essere eseguiti a norma del codice penale e di procedura penale nella Cassa medesima, sono eseguiti ai termini del regolamento sui depositi giudiziari.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 80. — Con decreto del Ministro della giustizia sono sta-

ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1931 - Anno IX.
Atti del Governo, registro 308, foglio 146. — MANCINI.

biliti i registri che devono essere tenuti dagli uffici giudiziari.

Art. 81. — Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono abrogate le disposizioni contenute nell'ordinanza 15 aprile 1902, *Bollettino delle leggi dell'impero*, n. 74, nell'articolo 18 del Regio decreto 5 marzo 1922, n. 288, e nell'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, concernenti le notificazioni e le consegne degli atti in materia penale.

È esteso ai territori suddetti, dal 1° luglio 1931, e per quanto concerne la materia penale, il Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, sulla notificazione degli atti giudiziari col mezzo della posta.

Art. 82. — Con altri decreti Reali saranno date le disposizioni regolamentari necessarie per la esecuzione del codice di procedura penale e di questo decreto.

RELAZIONE

a S. M. il RE

del Ministro Guardasigilli

(ROCCO)

per l'approvazione delle disposizioni regolamentari per la esecuzione

del

CODICE DI PROCEDURA PENALE

SIRE,

Ho l'onore di presentare alla Maestà Vostra queste norme, rivolte anch'esse, come quelle d'attuazione, di coordinamento e di diritto transitorio, ad agevolare l'attuazione del codice di procedura penale. Il provvedimento contiene le norme più strettamente regolamentari occorrenti per l'applicazione di quel codice suddetto e sono quindi emanate in virtù dei normali poteri accordati al Governo dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

1. — Le norme regolamentari per il codice di procedura penale del 1865 erano contenute nel titolo terzo del Regolamento generale giudiziario del 14 dicembre dello stesso anno, n. 2641, tuttora, in parte, in vigore. Nella riforma processuale penale del 1913 apparve la necessità di modificare e di completare le norme predette al fine di coordinarle col codice che allora era stato pubblicato, e perciò, con Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1177, furono approvate le « disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale », e furono espressamente abrogate quelle del titolo terzo (« disposizioni relative al codice di procedura penale ») del citato Regolamento generale giudiziario.

Ho riconosciuto che il miglior sistema è quello di raccogliere in un corpo separato le norme regolamentari per il codice di procedura penale, anziché di unirle con le norme concernenti altri codici o coordinamento giudiziario in generale, ed ho quindi provveduto alla emanazione di questo regolamento, sul quale ha espresso il suo parere il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 31 gennaio 1926, n. 100.

È quasi superfluo aggiungere che il decreto che sottopongo alla Vostra approvazione della Maestà Vostra, abroga interamente

il Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1177, dovendosi intendere che non si vollero mantenere in vigore le norme non riprodotte in questo regolamento, o nelle disposizioni di attuazione che formano oggetto d'altro decreto pure in data di oggi.

Le disposizioni regolamentari che ho l'onore di presentare alla Maestà Vostra sono sistemate secondo l'ordine delle principali rubriche del codice, alle quali si riferiscono. Il capo primo contiene le disposizioni generali, il capo secondo riguarda i detenuti, il capo terzo l'istruzione, il capo quarto il giudizio di primo grado, il capo quinto il giudizio sulle impugnazioni e il capo sesto l'esecuzione.

2. — Le *disposizioni generali*, nell'articolo 1, stabiliscono che le cancellerie e le segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico almeno cinque ore nei giorni feriali e tre ore nei giorni festivi, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari. S'intende che questo orario costituisce soltanto una parte di quello stabilito per il lavoro giornaliero dei predetti uffici, e precisamente quella parte nella quale gli estranei all'ufficio, che ne hanno interesse, possono accedere all'ufficio stesso per il compimento di atti processuali o per altre pratiche relative ai procedimenti penali. A questo proposito è da tener presente specialmente l'articolo 181 del codice, per il quale « il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico ». E altresì da rilevare che non converrebbe consentire l'accesso del pubblico alle cancellerie e alle segreterie in qualsiasi momento dell'orario generale, perchè occorre riservare alcune ore di questo al compimento del lavoro d'ufficio che deve svolgersi senza l'intervento di persone estranee.

Gli articoli 2 e 3 delle disposizioni generali pongono norme concernenti gli atti processuali, consigliate dalle esigenze della pratica. Si tratta di norme il cui contenuto è assai modesto, ma che sono praticamente indispensabili per il buon ordinamento del processo. Esse, in sostanza, non differiscono da quelle corrispondenti contenute nelle disposizioni regolamentari per il codice del 1913.

3. — Quanto alle *disposizioni relative ai detenuti*, devo anzitutto avvertire che esse sono completate dalle norme sul medesimo oggetto contenute nelle disposizioni d'attuazione del codice di procedura penale e nel regolamento generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Il criterio seguito per collocare queste norme nell'una o nell'altra sede è stato quello della loro diversa importanza e della loro più o meno stretta attinenza con le norme del capo secondo, titolo primo, libro secondo, del codice di procedura penale.

È stabilito, in primo luogo, che il pubblico ufficiale preposto a uno stabilimento di prevenzione o di pena non può ricevervi nè ritenervi alcuno se non in forza di un mandato o di un ordine dell'Autorità giudiziaria, o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria (articolo 4). Questa disposizione, in quanto riguarda l'esecuzione del codice di procedura penale e delle altre leggi che dispongono in materia di diritto processuale penale, si riferisce ai casi di arresto in flagranza e al fermo preveduto nel

l'articolo 238 del codice, come pure ai casi d'arresto per mandato o ordine dell'Autorità giudiziaria. Essa, quindi, non esclude che, in base ad ordini d'altre Autorità, che per legge ne abbiano la facoltà, possano essere ricevuti e trattenuti nelle carceri anche persone non colpite da mandato o da ordine di cattura o d'arresto o non arrestate o fermate da un ufficiale di polizia giudiziaria, come, ad esempio, le persone da assegnarsi al confino di polizia e gli stranieri da espellersi dal territorio dello Stato.

Ma, per quanto l'internamento di una persona in carcere debba essere garantito con rigorose cautele, non conviene tuttavia estendere la tutela della libertà individuale fino ad eccessi che possano produrre effetti dannosi. E infatti avvenuto che taluno si sia direttamente presentato al carcere, dichiarando di aver commesso un grave delitto e di volersi costituire, e che sia stato respinto per mancanza di un mandato o di un ordine dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Ora tale possibilità deve essere impedita per l'avvenire, tanto più che l'art. 221 del nuovo codice di procedura penale assegna la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, secondo il loro grado, agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia dipendenti dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. Ho pertanto stabilito, con lo stesso art. 4, che, quando a uno di tali istituti si presenti una persona che dichiari d'aver poco prima commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 235 codice di procedura penale) o di avere commesso (anche in tempo non recente) un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura (art. 253 codice di procedura penale), ovvero che sia latitante od evasa, vi debba essere trattenuta ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, salvo l'obbligo di darne immediato avviso all'Autorità giudiziaria ai termini dell'articolo 7 di questo regolamento.

Può darsi il caso che contro una persona internata per misura di sicurezza detentiva si debba spedire un mandato o un ordine di cattura per un reato commesso prima o durante tale stato di detenzione. Ora, siccome codesto stato non equivale a quello della custodia preventiva, nel quale l'individuo deve trovarsi a disposizione della Autorità giudiziaria precedente, così ho stabilito che quel mandato od ordine debba eseguirsi trasferendo l'individuo stesso nel carcere giudiziario (articolo 5).

Una disposizione che ho ritenuto di non lasciare al regolamento generale per gli istituti di prevenzione e di pena, in quanto è diretta a garantire interessi anche d'ordine processuale, è quella dell'articolo 8, per la quale i detenuti sottoposti a procedimento penale devono essere tenuti separati dai condannati e gli imputati di uno stesso reato devono essere tenuti separati fra loro, se l'Autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le esigenze dello stabilimento. I motivi di questa disposizione sono così evidenti, che non ho il caso di esporli.

La disposizione dell'articolo 9 non fa che riprodurre, in sostanza, una norma contenuta nelle disposizioni regolamentari per il codice del 1913.

Lo stesso può dirsi della disposizione dell'articolo 10, relativa ai colloqui dei difensori, a proposito della quale è soltanto da rilevare la cautela che ho introdotto, per cui in ogni caso, prima di ammettere il difensore al colloquio, l'Autorità preposta allo stabilimento ha l'obbligo di accertarsi della sua identità personale. È invero accaduto che persone estranee si siano presentate esibendo l'avviso di nomina a difensore e abbiano così potuto conferire col detenuto per scopi certamente contrari agli interessi processuali e alla disciplina carceraria. Nessuna molestia può derivare ai difensori da questa disposizione, sia perchè, se non sono del tutto novizi alla difesa penale, essi sono conosciuti almeno da qualcuno del personale di custodia, sia perchè è facile farsi riconoscere mediante la carta d'identità o altri documenti idonei.

Nessuna essenziale innovazione è stata introdotta relativamente ai colloqui dei detenuti con persone diverse dai difensori (articolo 11). Soltanto, allo scopo di evitare rapporti con amanti, con favoreggiatori, con ricattatori e con altre persone pericolose o sospette, ho stabilito che non debbano essere, di regola, conceduti permessi di colloqui a persone che non siano prossime congiunte del detenuto, ovvero che abbiano riportato gravi condanne per delitti o che siano sottoposte a procedimento penale per delitto non colposo e a persone che siano sottoposte alla libertà vigilata o all'ammonizione. Simili persone, invero, desiderano, di solito, il colloquio per continuare quelle relazioni di malavita che tenevano col detenuto quando costui era libero, per aiutarlo a ingannare la giustizia o a conseguire altri scopi illeciti. E poichè è avvenuto che persone ammesse al colloquio hanno clandestinamente introdotto e consegnato al detenuto cose vietate dai regolamenti carcerari, e persino strumenti destinati a tentare l'evasione, armi o sostanze atte al suicidio, così ho ritenuto opportuno disporre che gli addetti alla custodia dello stabilimento, che abbiano qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, hanno facoltà di procedere a perquisizione personale su chi si presenta per il colloquio, quando abbiano fondato motivo di sospetto.

Lo schema di regolamento vietava la concessione dei colloqui alle donne che non fossero prossime congiunte dell'imputato, ma ho riconosciuto esatta l'osservazione del Consiglio di Stato circa l'opportunità di estendere tale divieto anche agli uomini. Se chi non è prossimo congiunto dell'imputato potrà dimostrare un legittimo interesse di parlare col detenuto, l'Autorità competente potrà, in via eccezionale, concedere il colloquio, perchè il divieto in discorso non è assoluto, ma è posto soltanto come regola.

Il Consiglio di Stato fu d'avviso, invece, che non fosse opportuno consentire la perquisizione della persona, annessa al colloquio, in base a motivi di sospetto che la norma non indica specificatamente. Ritenni che non fosse né possibile né prudente indicare i motivi di sospetto e che sia sufficientemente garantita la cauta applicazione della disposizione con l'esigere che il motivo di sospetto sia « fondato » e non soltanto immaginario. E neppure opportuna mi parve la soppressione della norma, perchè da questa nulla ha da temere chi si presenta per il colloquio senza occultare cose vietate e perchè ognuno può rinunciare al colloquio se gli ripugna l'idea di una possibile perquisizione. D'altra parte occorre tener presente che il

regime carcerario ha le sue esigenze speciali, alle quali deve adattarsi chi entra nel carcere, sia pure come visitatore. Costui non può pretendere di sottrarsi a quelle cautele che l'ambiente rende necessarie e che sono stabilite nell'interesse superiore della giustizia e della disciplina carceraria.

Le altre disposizioni di questo capo non contengono alcuna notevole innovazione e quindi non esigono spiegazioni.

4. — Quanto all'*istruzione*, ho stabilito (articolo 16) che gli atti istruttori possono essere eseguiti anche nei giorni festivi. È questa una facoltà, e non un obbligo, la quale può essere esercitata anche fuori dell'orario festivo. La convenienza (se non pure l'urgenza) di procedere, quando occorre, a tali atti senza dilazione, giustifica la disposizione.

L'articolo 17 riconosce la competenza del capo dell'ufficio d'istruzione rispetto ad ogni affare in corso nell'ufficio medesimo, ancorchè sia stato assegnato ad altro magistrato. Ciò rientra nelle funzioni direttive e nella posizione gerarchica dell'istruttore capo. Una norma analoga non è necessaria per l'istruzione sommaria compiuta dal pubblico ministero, atteso l'ordinamento unitario e gerarchico dell'ufficio di Regia procura.

L'articolo 18, che provvede per il deposito e la custodia delle cose sequestrate, non fa che consacrarne ciò che è già nell'uso.

5. — Le disposizioni sul *giudizio di primo grado*, riguardanti la formazione dei ruoli, le citazioni, le richieste della forza pubblica, le udienze, e così via, non apportano alcuna innovazione sostanziale al diritto vigente, e quindi non è il caso di esporne i motivi.

6. — Riguardo all'articolo 19 devesi aver presente che il ruolo dei dibattimenti davanti alla corte d'assise deve essere formato non dal presidente della corte stessa, bensì dal primo presidente della corte d'appello (o dal presidente della sezione territoriale), in conformità a quanto dispone l'articolo 405 del codice. Ho poi stabilito espressamente che tale ruolo, il quale deve essere formato d'intesa con il pubblico ministero, oltre che firmato dal presidente, sia anche vistato dallo stesso pubblico ministero. Ho pure ammesso che il presidente della corte d'appello possa delegare la formazione del ruolo ad un consigliere da lui designato, ed ho escluso dal ruolo i giudizi direttissimi, come è naturale e come era ed è espressamente stabilito per i dibattimenti davanti ai tribunali.

Nell'articolo 25 ho infine disposto che gli assessori della corte d'assise devono portare, nelle udienze, la divisa o i segni distintivi, in conformità a quanto sarà stabilito con decreto ministeriale.

7. — L'unico articolo del capo del *giudizio sulle impugnazioni* stabilisce, tra l'altro, quali ricorsi per cassazione debbano ritenersi urgenti oltre quelli che il codice dichiara tali espressamente.

8. — Nel capo dell'*esecuzione* sono contenute norme che regolano l'attività dei cancellieri in questo campo e che non differiscono sostanzialmente da quelle in vigore.

9. — Le disposizioni regolamentari per il codice del 1913 contenevano tre lunghi elenchi dei *registri dei cancellieri*. Ma l'esperienza ha dimostrato l'inopportunità di queste norme particolareggiate che, pur avendo carattere regolamentare, non sono tali da poter essere facilmente modificate, come invece conviene che siano le disposizioni riguardanti codesti registri. Le nuove esigenze che la pratica può mettere in rilievo in questa materia e i perfezionamenti che essa può indicare, forniscono motivo a modificazioni, che devono trovare pronta e facile attuazione nell'interesse dei servizi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Ho pertanto introdotto nelle disposizioni d'attuazione del codice di procedura penale una disposizione che autorizza il Ministro della giustizia a stabilire, con suoi provvedimenti, quali debbano essere i registri da usarsi nelle cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, convinto che da ciò l'amministrazione della giustizia potrà trarre un vantaggio non lieve.

SIRE,

Con la ferma fiducia che le disposizioni regolamentari per il codice di procedura penale rispondano al fine per cui vennero formulate, confido che la Maestà Vostra vorrà approvarle munendole dell'Augusta sanzione.

Roma, 28 maggio 1931 • Anno IX.

Rocco.

Disposizioni regolamentari per la esecuzione del Codice di procedura penale.

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, che approva il testo definitivo del codice di procedura penale;

Visto l'art. 82 del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente le disposizioni di attuazione del predetto codice;

Visto l'art. 1, n. 1°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. — Le cancellerie e le segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico almeno cinque ore nei giorni feriali e tre ore nei giorni festivi, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari.

Art. 2. — Rispetto agli atti, ai fascicoli e ai volumi processuali si osservano le disposizioni seguenti:

1° le pagine degli atti processuali e delle produzioni sono numerate dal cancelliere, dal segretario o da chi ha sottoscritto la produzione, il quale in fine al fascicolo o al volume dichiara il numero dei fogli che lo compongono;

2° ogni volume deve portare una copertina, sulla quale sono indicati il cognome e il nome dell'imputato e il numero del registro sotto il quale è iscritto il procedimento, e deve contenere:

a) l'indice degli atti e delle produzioni;

b) l'elenco delle cose sequestrate;

c) la nota delle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla parte civile. Se queste ultime non sono indicate dall'interessato, il cancelliere fa ciò risultare con un certificato che unisce agli atti;

d) il certificato di nascita dell'imputato, il certificato del casellario giudiziale ai termini della prima parte dell'articolo 606 del codice di procedura penale e i certificati dello stato civile. Tali documenti, quando occorre, possono essere richiesti telegraficamente e debbono essere spediti d'urgenza;

e) il verbale del dibattimento e il dispositivo della sentenza pronunciato all'udienza o l'estratto del decreto penale di condanna.

Art. 3. — Per la comunicazione e la trasmissione degli atti del procedimento penale si osservano le disposizioni seguenti:

1° la comunicazione al presidente o al pretore degli atti

pervenuti o depositati nella cancelleria è fatta dal cancelliere;

2° la trasmissione degli atti dall'ufficio del pubblico ministero alle corti, ai tribunali, ai presidenti, ai giudici ed ai pretori è eseguita dal segretario, che ne fa annotazione negli appositi registri;

3° le comunicazioni degli atti o dei provvedimenti del giudice al pubblico ministero si eseguono nel modo indicato dall'articolo 167 del codice di procedura penale;

4° i provvedimenti del giudice o del pubblico ministero, relativi alla libertà personale dei detenuti o internati e le sentenze con le quali si chiude l'istruzione o il giudizio, sono comunicati per estratto dal cancelliere all'Autorità preposta allo stabilimento in cui le persone predette si trovano, affinché ne sia fatta annotazione nei relativi registri.

Alla stessa Autorità è data notizia senza ritardo dell'avvenuto deposito degli atti a norma dell'articolo 372 del codice di procedura penale, della citazione ordinata dal pretore e della richiesta di citazione fatta dal pubblico ministero.

CAPO II. — *Disposizioni relative ai detenuti.*

Art. 4. — Il pubblico ufficiale preposto a uno stabilimento di prevenzione o di pena non può ricevervi né ritenervi alcuno, se non in forza di un mandato o di un ordine dell'Autorità giudiziaria, o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nondimeno, se sia presente nello stabilimento una persona che dichiarò poco prima di avere

commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, o che dichiarò di aver commesso un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura, ovvero un latitante o un evaso, vi deve essere trattenuto ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

Art. 5. — Il mandato o l'ordine di cattura contro una persona internata per misura di sicurezza è eseguito trasferendo la persona stessa nel carcere giudiziario.

Art. 6. — Della consegna di un arrestato a uno stabilimento di prevenzione o di pena è compilato processo verbale, di cui è rilasciata copia a chi ha eseguito la consegna.

Il mandato o l'ordine dell'Autorità giudiziaria, o l'avviso di consegna emesso dall'ufficiale di polizia giudiziaria, è trascritto sul registro di matricola.

Art. 7. — Di ogni ammissione di persone in uno stabilimento di prevenzione o di pena è dato immediatamente avviso all'Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato o l'ordine, e, negli altri casi, al procuratore del Re o al pretore.

Art. 8. — I detenuti sottoposti a procedimento penale devono essere tenuti separati dai condannati.

Gli imputati di uno stesso reato devono essere tenuti separati fra loro, se l'Autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le esigenze dello stabilimento.

Art. 9. — Salvo quanto è stabilito dagli art. 247 e 258 del codice di procedura penale, il detenuto in stato di custodia

preventiva affetto da grave malattia, che non possa essere curato senza pericolo nello stabilimento, può essere custodito in un ospedale o in una casa di cura, che offra le necessarie garanzie di sicurezza.

Il provvedimento è dato con ordine scritto del giudice istruttore durante l'istruzione formale, del pubblico ministero durante l'istruzione sommaria, del presidente durante gli atti preliminari al giudizio o nel giudizio o del pretore nei procedimenti per reati di sua competenza.

Il provvedimento è revocato dalla stessa Autorità appena siano cessate le ragioni che lo hanno determinato o siano venute meno le predette garanzie.

Art. 10. — Il difensore, quando può conferire con l'imputato detenuto previa autorizzazione del giudice, ai termini dell'art. 135 del codice di procedura penale, è ammesso al colloquio dopo che ha presentato all'Autorità preposta allo stabilimento la necessaria autorizzazione.

Negli altri casi indicati nel suddetto art. 135 del codice di procedura penale il difensore, il quale presenti l'avviso di nomina, è ammesso al colloquio, dopo che all'Autorità predetta sia pervenuta notizia dell'avvenuto deposito degli atti a norma dell'art. 372 del codice stesso o della richiesta di citazione fatta dal pubblico ministero o della citazione ordinata dal pretore.

In ogni caso, prima di ammettere il difensore al colloquio, la Autorità preposta allo stabilimento ha l'obbligo di accertarsi della sua identità personale.

Art. 11. — Nel corso del procedimento il permesso di colloquio dei detenuti con persone diverse dai difensori è concesso,

quando non vi siano ragioni per negarlo, dal pubblico ministero o dal pretore.

Non devono essere, di regola, concessi permessi di colloquio, a persone che non siano prossime congiunte del detenuto, a persone che abbiano riportato gravi condanne per delitti o che siano sottoposte alla libertà vigilata o all'ammonizione.

Il permesso è dato per iscritto ed è conservato dall'Autorità preposta allo stabilimento. Essa si accerta della identità personale dell'aspirante.

Gli addetti alla custodia dello stabilimento che abbiano qualità di ufficiale di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere a perquisizione personale su di chi si presenta per il colloquio, quando abbiano fondato motivo di sospetto.

Art. 12. — Nel caso di morte o di evasione di persona in stato di custodia preventiva, l'Autorità preposta allo stabilimento ne dà sollecitamente notizia al procuratore del Re o al pretore del luogo o al giudice che procede all'istruzione o al giudizio.

Art. 13. — L'Autorità preposta a uno stabilimento di prevenzione o di pena o un funzionario da essa delegato deve iscrivere in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo di nascita, l'età, lo stato, il nome dei genitori, i contrasegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nello stabilimento, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'Autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome degli agenti che procedettero alla consegna. Nello stesso registro sono

altresi iscritti la data dell'uscita dallo stabilimento e il provvedimento che la ordina.

Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al procuratore del Re, che ne fa numerare ciascuna pagina, segnandola col sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso procuratore del Re indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.

Art. 14. — Le istanze e le altre dichiarazioni dell'imputato detenuto o internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale, sono comunicate nel giorno stesso o al più tardi nel giorno successivo, all'Autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica, anche col mezzo di lettera raccomandata, o, nel caso di speciale urgenza, col mezzo di telegramma confermato da lettera raccomandata.

Art. 15. — Il registro dello stabilimento di prevenzione o di pena, prescritto dall'art. 80 del codice di procedura penale, è tenuto in ordine cronologico dal direttore dello stabilimento o da un funzionario da lui delegato sotto la propria responsabilità.

Si osserva la disposizione del capoverso dell'art. 13.

Il registro deve essere presentato all'Autorità giudiziaria ad ogni sua richiesta.

CAPO III. — Dell'istruzione.

Art. 16. — Tutti gli atti di istruzione possono essere eseguiti anche nei giorni festivi.

Art. 17. — Il capo dell'ufficio d'istruzione può sempre avocare a sé l'istruzione di qualsiasi processo che sia stata affidata ad altro istruttore del suo ufficio,

o compiere qualsiasi atto del processo medesimo o incaricarlo altro degli istruttori.

Art. 18. — Per il deposito e la custodia delle cose sequestrate si osservano le disposizioni seguenti:

1° le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale il cancelliere indica il numero del processo a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono e quelli dell'imputato se sono noti, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni;

2° se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito menzionate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria, alla loro verifica, osservate le disposizioni dell'articolo 346 del codice di procedura penale. Il giudice ordina il deposito nell'ufficio postale del danaro che non ritiene necessario conservare nella specie sequestrata, osservate le disposizioni del regolamento approvato con Regio decreto 10 marzo 1910, n. 149. Alla stessa verifica si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appariscono rotti o alterati. Il cancelliere compila il processo verbale e lo unisce agli atti;

3° le cose sequestrate non possono essere rimosse dalla cancelleria, se non nei casi consentiti dalla legge. Appena pronunciata la sentenza nel dibattimento, esse sono nuovamente sigillate e depositate.

CAPO IV. — Del giudizio di primo grado.

Art. 19. — Il ruolo per i dibattimenti davanti alla corte d'assise, esclusi i giudizi direttissimi,

è formato dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero. Il ruolo, firmato dal presidente o dal consigliere da lui delegato e vistato dal pubblico ministero, è affisso a cura del cancelliere nel vestibolo della sala d'udienza in cui si terrà il dibattimento e in quello della corte d'appello almeno tre giorni prima della apertura della sessione.

Art. 20. — Il ruolo per i dibattimenti davanti ai tribunali e alle corti d'appello, esclusi i giudizi direttissimi, è formato ogni quindici giorni dal presidente o da un giudice da lui delegato, sentito il pubblico ministero.

Nel ruolo devono essere iscritti prima di ogni altro i procedimenti riguardanti detenuti e quelli che hanno carattere di urgenza.

Il ruolo, firmato dal presidente o dal giudice da lui delegato e vistato dal pubblico ministero, è affisso a cura del cancelliere nel vestibolo della sala d'udienza in cui si terrà il dibattimento, almeno tre giorni prima che cominci la quindicina a cui si riferisce.

Art. 21. — Per le citazioni si osservano le disposizioni seguenti:

1° i decreti di citazione di testimoni, di periti, di interpreti, o di consulenti tecnici, con l'indicazione dell'art. 144 del codice di procedura penale e dell'articolo 366 del codice penale nel caso di persone che hanno l'obbligo di comparire, e i decreti di citazione delle parti private sono trasmessi dal cancelliere del giudice che li ha emessi al pubblico ministero che li consegna all'ufficiale giudiziario affinché ne formi le copie prescritte dall'art. 166 del codice di proce-

dura penale e ne esegua la notificazione. Nei giudizi di competenza del pretore il cancelliere trasmette i decreti di citazione direttamente all'ufficiale giudiziario. Nessun diritto è dovuto all'ufficiale giudiziario per la formazione delle copie predette;

2° quando sono citati come imputati o in altra qualità militari in attività di servizio ovvero impiegati di pubbliche Amministrazioni che non siano detenuti, il giudice istruttore, il pubblico ministero o il pretore ne dà preventivo avviso ai rispettivi capi. Tale avviso è oneroso nei casi in cui è consentita la citazione orale.

Art. 22. — Le richieste per provvedere alla traduzione degli imputati all'udienza sono fatte dal pubblico ministero o dal pretore; quelle per l'accompagnamento coattivo di persone obbligate a presentarsi all'Autorità giudiziaria sono fatte dal magistrato che ha emesso l'ordine di accompagnamento, e quelle per provvedere alla polizia delle udienze sono fatte dal presidente o dal pretore, o dal pubblico ministero quando il giudice è in camera di consiglio.

Art. 23. — Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo, salvo che per ragione di urgenza o per altro giustificato motivo il presidente o il pretore, sentito il pubblico ministero, ordini che sia tenuto in precedenza un determinato dibattimento inserito nel ruolo. Il provvedimento non è ammesso quando possono derivarne spese maggiori per le parti private o per le persone citate.

Art. 24. — L'ufficiale giudiziario di servizio deve trovarsi nella sala un'ora prima che cominci l'udienza.

Quando il giudice entra nella sala d'udienza, l'ufficiale giudiziario ne dà l'annuncio ad alta voce, e quando il giudice si ritira in camera di consiglio lo precede sino alla porta e resta nella sala d'udienza agli ordini del pubblico ministero.

Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario deve:

1° impedire qualunque comunicazione fra i testimoni esaminati e quelli da esaminarsi e fra le persone estranee e i testimoni durante il dibattimento;

2° vigilare perchè i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere stati esaminati;

3° curare che siano osservate le disposizioni dell'art. 426 del codice di procedura penale ed impedire che venga turbato l'ordine dell'udienza;

4° eseguire gli ordini del presidente e del pretore, o, in sua assenza, del pubblico ministero.

Art. 25. — Il giudice prende posto nella sala d'udienza dopo che sono entrati il pubblico ministero e l'imputato e dopo che il pubblico vi è stato ammesso.

Gli assessori delle corti d'assise devono portare nelle udienze la divisa o i segni distintivi che saranno stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 26. — I testimoni, i periti e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.

Se il dibattimento deve durare più giorni, il presidente o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

Art. 27. — Il presidente o il pretore fa la tassazione dell'indennità, a norma della tariffa

penale, al testimonio, al perito e all'interprete citati e comparsi nel dibattimento qualora l'indennità sia richiesta.

Art. 28. — Il cancelliere che ha assistito al dibattimento trasmette alla segreteria del pubblico ministero copia del dispositivo di ogni sentenza.

Art. 29. — Il presidente o il pretore, e il pubblico ministero, vigilano all'esatta e pronta compilazione dei processi verbali d'udienza secondo ciò che è prescritto dagli articoli 492, 493, 494, 495 e 496 del codice di procedura penale. Devono particolarmente assicurarsi che i verbali siano compilati per intero e senza ritardo dopo terminato il relativo giudizio.

Art. 30. — Gli originali delle sentenze e dei decreti penali di condanna sono raccolti in appositi volumi e custoditi nella cancelleria del giudice che li ha emessi.

Gli originali delle sentenze pronunciate dalla corte d'assise sono raccolti in volumi e custoditi insieme con i fascicoli degli atti processuali nella cancelleria della corte d'appello.

Art. 31. — Il procuratore del Re trasmette ogni quindici giorni al procuratore generale l'estratto delle sentenze pronunciate dal tribunale.

Il procuratore generale può richiedere la copia delle sentenze, quando lo ritiene opportuno.

Il pretore trasmette al procuratore del Re, il quindicesimo e l'ultimo giorno d'ogni mese, la copia delle sentenze e l'elenco delle condanne pronunciate per decreto contro le quali non sia stata fatta opposizione. Nell'elenco, oltre il nome e il cognome del condannato, sono indicati il titolo dell'imputazione e la pena inflitta.

CAPO V. — *Del giudizio sulle impugnazioni.*

Art. 32. — Il cancelliere della corte di cassazione iscrive in apposito ruolo gli affari urgenti.

Sono considerati urgenti, oltre i procedimenti dichiarati tali dalla legge o dal primo presidente o dal presidente di sezione con suo decreto, quelli prevenuti dal terzo capoverso dell'articolo 19 del codice di procedura penale, quando il ricorso è proposto contro ordinanze pronunciate nell'istruzione, dal secondo capoverso dell'art. 41, dal primo capoverso dell'art. 48 e dall'art. 49, dagli articoli 54, 58, 60, dal primo capoverso degli articoli 280 e 387, dall'art. 669 del codice medesimo, e i ricorsi contro sentenze che abbiano inflitto la pena di morte.

CAPO VI. — *Dell'esecuzione.*

Art. 33. — Il cancelliere, nel giorno in cui la sentenza o il decreto diviene esecutivo, per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, o al più tardi nel giorno successivo, trasmette al pubblico ministero o al pretore competente l'estratto della sentenza o del decreto con un certificato attestante che non fu proposta impugnazione od opposizione.

Il cancelliere della corte di cassazione trasmette l'estratto della sentenza soltanto nei casi indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 550 del codice di procedura penale.

Art. 34. — Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna il segretario della procura generale del Re presso la corte di appello, il segretario

della procura del Re e il cancelliere della pretura procedono agli atti seguenti:

1° eseguiti i necessari accertamenti, iscrivono ciascuna sentenza e ciascun decreto di condanna nel registro delle esecuzioni, tranne che si tratti di condanne a pene pecuniarie o di condanne a pena la cui esecuzione è sospesa. Tali sentenze e decreti di condanna sono iscritti nel registro generale dei reati, e poi riportati in quello delle esecuzioni nel caso che la pena pecuniaria sia commutata in detentiva o la sospensione dell'esecuzione della pena sia revocata. In questi registri è annotato il provvedimento col quale è data esecuzione alla sentenza o al decreto di condanna;

2° formano un fascicolo, che ha un numero progressivo corrispondente a quello del registro. Nel fascicolo sono raccolti, oltre l'estratto autentico della sentenza o del decreto, tutti gli atti riguardanti l'esecuzione, l'istruzione della domanda per grazia, i relativi provvedimenti di sospensione dell'esecuzione e la proposta di assegnazione ad uno stabilimento di prevenzione o di pena. Tutti gli atti sono elencati sulla copertina del fascicolo;

3° richiedono il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, quando sia necessario per determinare la pena da scontare in caso di concorso di reati, o per la revoca della sospensione dell'esecuzione della pena, ovvero per la revoca dell'amnistia, dell'indulto o della grazia condizionali, o per altri effetti;

4° curano che l'Autorità, alla quale è stato trasmesso l'ordine di carcerazione, resti-

tuisca senza ritardo e debitamente sottoscritta la ricevuta annessa all'ordine medesimo;

5° avvenuto l'arresto per l'esecuzione della pena, presentano, se occorre, gli atti al pubblico ministero o al pretore, affinché sia provveduto al computo della pena da scontare;

6° iscrivono in apposito foglio, sottoscritto dal pubblico ministero o dal pretore, l'indi-

cazione della quantità di pena che deve scontarsi e la data in cui ne termina l'esecuzione e trasmettono il foglio, dopo averne fatta annotazione nel fascicolo, al direttore dello stabilimento in cui trovasi il condannato;

7° comunicano al direttore predetto le riduzioni di pena per grazia, indulto o per altra causa, e i successivi computi della pena da scontare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla corte dei conti, addì 30 maggio 1931 - Anno IX.
Atti del Governo, registro 308. foglio 147. — MANCINI.